

COLLEGIO SINDACALE DI FULLSIX S.P.A.
P.LE LUGANO N. 19
20158 - MILANO (MI)

Spett.le
FullSix S.p.a.
P.le Lugano n. 19
20158 - MILANO (MI)
c.a. Presidente del CdA

via pec: fullsix@legalmail.it;

Spett.le
WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC
c/o Orsingher Ortu Avvocati Associati
Via Privata Fratelli Gabba n. 3
20121 - MILANO (MI)
c.a. Avv. Mario Ortu

via pec e e-mail : mario.ortu@milano.pecavvocati.it e Mario.Ortu@orsingher.com ;

Spett.le
**Consob - Commissione Nazionale Per
le Società e la Borsa**
Via G.B. Martini n. 3
00198 - ROMA (RM)
c.a.: Dott.ssa Sara Nocella

via pec e e-mail: dgc@pec.consob.it e s.nocella@consob.it;

Spett.le
BDO Italia S.p.a.
Viale Abruzzi n. 94
20131 - MILANO (MI)
c.a. Dott. Vincenzo Capaccio

a mezzo pec e e-mail: milano@bdopec.it e vincenzo.capaccio@bdo.it;

Oggetto: FullSix S.p.a. - Relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. e 149 TUF

Egregi Signori,

COLLEGIO SINDACALE DI FULLSIX S.P.A.
P.LE LUGANO N. 19
20158 - MILANO (MI)

con riferimento a quanto indicato in oggetto, in allegato alla presente, il sottoscritto Avv. Gianluca Stancati, nella propria qualità di Presidente del Collegio Sindacale, trasmette copia della Relazione ex art. 2408 c.c. e art. 149 TUF, il cui originale sarà depositato presso la sede legale della Società prima dell'orario previsto per l'adunanza degli azionisti.

Il Collegio Sindacale da me rappresentato, tiene a precisare che, nonostante l'approfondita verifica espletata, fa espressa riserva di svolgere eventuali ed ulteriori accertamenti sui temi di indagine e con la presente invita il Consiglio di Amministrazione a voler valutare, nell'ambito delle proprie competenze, se la presente relazione imponga una comunicazione al mercato e, in caso di decisione negativa, a renderne note al Collegio Sindacale le motivazioni.

Cordiali saluti

Milano, 21 aprile 2017

Il Presidente del Collegio Sindacale di FullSix S.p.a.

Avv. Gianluca Stancati



FULLSIX S.P.A.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 2408 C.C. E 149 TUF

* * *

In data 1 dicembre 2016, il socio WPP Dotcom Holdings (*Fourteen*) LLC (di seguito anche solo "WPP" o il "Socio"), azionista di Fullsix S.p.a. per il 29,98%¹ del Capitale Sociale, inviava al Collegio Sindacale di Fullsix S.p.a. (di seguito anche solo il "CS") formale denuncia scritta (di seguito anche solo la "Denuncia"), ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2408 c.c. e 149, 1° comma lett. a) e b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, (di seguito anche solo il "TUF"), avente ad oggetto alcuni accadimenti occorsi durante l'assemblea di Fullsix S.p.a. (di seguito anche solo la "Società" o "Fullsix") tenutasi in seduta ordinaria e straordinaria in data 22 settembre 2016 (di seguito anche solo l'"Assemblea")

Non appena ricevuta la citata comunicazione via pec del 1 dicembre 2016, con acclusa l'allegata Denuncia, senza ritardo, il CS si è attivato, in via preliminare, dandone pronta informazione e lettura a tutti gli amministratori della società, in apertura della sessione del Consiglio di Amministrazione convocato per il 2 dicembre 2016 e preannunciando che le attività di indagine avrebbero avuto inizio con immediatezza. Una volta chiusi i lavori del Consiglio di Amministrazione di Fullsix, il Presidente del Collegio Sindacale ha, quindi, contattato telefonicamente la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche solo "Consob"), in persona della Dott.ssa Sara Nocella, funzionario della Divisione *Corporate Governance*, informandola della ricezione, in data 1 dicembre 2016, della Denuncia da parte di WPP.

¹ La percentuale relativa al socio WPP Dotcom Holdings (*Fourteen*) LLC per come rilevabile dal sito Consob, da cui la Società estrapola solitamente le informazioni relative alle partecipazioni azionarie nel capitale sarebbe pari al 26,22%. Tuttavia, dalla certificazione fornita dall'intermediario incaricato e depositata dal socio stesso in occasione della partecipazione all'Assemblea dei Soci tenutasi il 22 settembre 2016, il socio WPP Dotcom Holdings (*Fourteen*) LLC risulta detentore di una partecipazione pari al 29,98% del capitale sociale.

Succeivamente, a mezzo Pec del 5 dicembre 2016, il CS ha inoltrato a Consob copia della Denuncia.

Con il presente elaborato il Collegio Sindacale relaziona l'assemblea degli azionisti della Società in ordine agli esiti delle molteplici e approfondite attività d'indagine svolte, disaminando la documentazione societaria disponibile e sulla base delle informazioni acquisite, per quanto di rispettiva competenza, dalla società di revisione BDO e dai consulenti legali esterni di Grimaldi Studio Legale, che hanno partecipato ad alcuni dei fatti oggetto della Denuncia.

In tal senso, si precisa che la Relazione seguirà un *iter* espositivo organico, incentrato sull'inquadramento dei fatti denunciati, per offrire al termine dell'elaborato le risposte ai singoli punti e richieste di WPP, che, per l'effetto, saranno, trattati e riscontrati, secondo un criterio cronologico e nell'ambito delle varie aree argomentative, meglio specificate nel seguente

SOMMARIO

- A) LA DENUNCIA EX ART. 2408 C.C. PRESENTATA DAL SOCIO WPP
- B) LA RICHIESTA DI WPP DEL 1 AGOSTO 2016
 - B.1) LA PRESUNTA DENUNCIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 2408 C.C. DEL 1 AGOSTO 2016
 - B.2) LA PRESUNTA ASSISTENZA LEGALE DI FULLSIX IN FAVORE DEI DOTTORI MARCO BENATTI, MARCO GIRELLI ED EZIO DOZIO
 - B.3) L'ACCORDO CON IL DOTT. MARCO BENATTI E L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC



C) L'ASSEMBLEA DEL 22 SETTEMBRE 2016

C.1) LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO BENATTI

C.2) LA TRATTATIVA E LA CONDOTTA DI WPP

**C.3) L'INVOCATA VIOLAZIONE DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA FULLSIX
E WPP E LA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE INERENTI LE COMUNICAZIONI AL
PUBBLICO**

D) CONCLUSIONI E LE INIZIATIVE DEL COLLEGIO SINDACALE

* * *

**A) LA DENUNCIA PRESENTATA DAL SOCIO WPP AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI
ALL'ART. 2408 C.C. E 149, 1 COMMA LETT. A) E B), TUF**

A fondamento della propria denuncia WPP deduce le seguenti motivazioni.

Durante la seduta straordinaria dell'Assemblea del 22 settembre 2016, il delegato di WPP, Avv. Francesca Flego, pur non essendovi tenuta, ha precisato e verbalizzato le ragioni per le quali il Socio ha deciso di astenersi dalla votazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno, vale a dire la proposta del Consiglio di Amministrazione di un aumento di capitale per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 da eseguirsi entro il 30 giugno 2017.

WPP tiene a precisare che le ragioni dell'astensione, di fatto, sono state le medesime già espresse in occasione di una precedente dichiarazione di voto, avente ad oggetto un'altra proposta di aumento di capitale portata alla votazione dell'assemblea, in seduta straordinaria, del 29 febbraio 2016.

H
WPP
WPP

Nella propria denuncia WPP evidenzia, poi, come a seguito della dichiarazione di astensione all'Assemblea, il Dott. Marco Benatti² abbia opposto una reazione scomposta, rilasciando, a sentir il denunciante, dichiarazioni inappropriate, tanto più se si considera che, in quel momento, lo stesso ricopriva la carica di Presidente dell'Assemblea.

Il Socio riferisce di ricorrenti accuse, definite infondate, rivolte dal Dott. Marco Benatti nei propri riguardi e nei confronti delle altre società del Gruppo WPP, in relazione a presunte attività poste in essere da queste ultime in modo affatto rispettoso del mercato e anche in aperta concorrenza con la Società, che sarebbe, in ultima analisi, destinataria di atti deliberatamente ostili e teleologicamente posti in essere per impedire alla Società di perseguire un proprio cammino di crescita.

Tra l'altro, il socio WPP lamenta la circostanza, che tali censurabili dichiarazioni non hanno trovato puntuale riscontro nel verbale assembleare, ma sarebbero comunque provate da uno scambio epistolare a mezzo e-mail, iniziato proprio dal Dott. Marco Benatti con Mr. Mark Povey, *Senior Vice President* di WPP Dotcom, a valle della chiusura dei lavori assembleari.

In particolare, il Socio ritiene inaccettabili e, invero, gravemente censurabili le esternazioni del Dott. Marco Benatti, allorquando lo stesso ha criticato l'orientamento di voto espresso da WPP rispetto alla proposta di aumento di capitale, ritenendo tale presa di posizione del Socio ingiustificabile e incoerente, in quanto assunta dopo che

² Ai fini che interessano la presente Relazione, anche in considerazione delle investigazioni svolte dal CS e delle conclusioni raggiunte, si rammenta che, a tutt'oggi, il Dott. Marco Benatti, oltre che Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fullsix S.p.a., è anche socio della stessa sia personalmente, sia indirettamente per il tramite della società Blugroup.

Handwritten signature and initials

il Gruppo WPP ha compiuto una *due diligence* sulla Società che, sempre a sentir il Dott. Marco Benatti, è stata svolta al fine di negoziare l'acquisto ovvero la vendita da parte del Socio di azioni della Società.

L'intrinseca rilevanza delle dichiarazioni del Dott. Benatti apparirebbe di lampante evidenza se solo si tiene a mente che, a detta del Socio, il Gruppo WPP non avrebbe mai manifestato alla Società né tantomeno ad alcun socio, alcuna intenzione di acquistare o cedere partecipazioni di Fullsix.

Oltre a ciò, la gravità della condotta del Dott. Marco Benatti non potrebbe che essere acuita dal fatto che attraverso le proprie esternazioni, quest'ultimo avrebbe dato pubblica notizia di una *due diligence* che si sarebbe svolta da tempo - senza aver, poi, alcun concreto seguito - con ciò violando apertamente sia un *non disclosure agreement* sottoscritto da WPP e Fullsix in data 26 luglio 2016, che la normativa nazionale e comunitaria che regola le comunicazioni al pubblico da parte delle società quotate.

Con il (iv) e ultimo motivo a fondamento della Denuncia, WPP contesta come al termine dell'Assemblea abbia chiesto chiarimenti in merito alle iniziative assunte in relazione ad una propria comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in data 1 agosto 2016.

In merito, il Socio contesta la veridicità e fondatezza delle risposte offerte dal Dott. Marco Benatti, il quale, a precisa domanda, avrebbe affermato che, per quanto a propria conoscenza, la risposta a tale comunicazione sarebbe stata inviata dai legali della Società a quelli del Socio.

Nei fatti, secondo WPP, si sarebbe trattato di uno scambio di corrispondenza inconferente e, peraltro, anteriore alla data di presentazione dell'asserita denuncia.

Sulla scorta di tali motivazioni il Socio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2392 c.c., ha chiesto al CS di investigare sul comportamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Benatti, che, a sentir WPP, in ragione del persistente stato di conflitto di interessi in cui versa avrebbe cagionato un danno alla società e ai soci.

Per tutte le motivazioni articolate nella Denuncia, il Socio ha chiesto che il CS, nell'esercizio delle proprie prerogative, funzioni e poteri/doveri, attribuitegli dalle vigenti normative applicabili, indaghi:

1) Sulle affermazioni rese dal Dott. Marco Benatti nel corso dell'Assemblea e sulle relative implicazioni e conseguenze, tenuto conto sia dell'Accordo di Riservatezza sia della normativa inerente le comunicazioni al pubblico da parte di Fullsix, quale società con azioni quotate su di un mercato regolamentato;

2) Indagini sui fatti di cui alla comunicazione del 1 agosto 2016, fornendo ai soci di Fullsix un adeguato ed esaustivo riscontro;

adottando, se del caso, ogni iniziativa necessaria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2393, 3° comma, c.c. e 2409, 7° comma, c.c., necessaria a proteggere la Società da qualunque responsabilità o costo in cui la medesima possa incorrere a causa dell'operato del suo Presidente, Dott. Marco Benatti.

B) LA RICHIESTA DI WPP DEL 1 AGOSTO 2016

X
GPM

Per ragioni cronologiche e sistematiche il CS ritiene opportuno prendere le mosse della propria valutazione dal motivo rubricato sub punto (iv) della Denuncia e afferente ad una mancata presa di posizione della Società in ordine alla richiesta di chiarimenti, definita da WPP quale “*Denuncia Agosto 2016*”.

Tale comunicazione, inviata alla Società, al CS e per conoscenza anche ai legali della Società, gli Avv.ti Adriano Pala e Davide Contini, aveva quale precipua finalità quella di ottenere “*un puntuale chiarimento*” in ordine alle modalità con le quali erano stati gestiti gli asseriti rapporti, o meglio presunti accordi, tra la Società e i Dottori Marco Benatti, Marco Girelli ed Ezio Dozio (di seguito anche solo gli “**Amministratori**”), in ordine al pagamento ed eventuale refusione delle spese di lite, dovute da WPP a quest’ultimi, ad esito del giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Milano con R.G. n. 709/2012 e definito con sentenza n. 2458/2016 (cfr. *infra* parag B.1))

Nella fattispecie, il Socio afferma che le risposte e i chiarimenti richiesti sul punto dal proprio delegato all’Assemblea del 22 settembre 2016, avrebbero ricevuto da parte del Presidente, Dott. Marco Benatti, risposte inconfidenti e non veritiere, in quanto lo scambio epistolare tra i legali della Società e quelli del Socio sono antecedenti alla data del 1 agosto 2016.

A tal proposito, si può segnalare che l’attività investigativa del CS ha potuto appurare che, effettivamente, alla richiesta di chiarimenti di WPP del 1 agosto 2016, non è seguito alcun riscontro scritto da parte della Società o dei suoi legali, sebbene sia stato possibile appurare che questi ultimi, dietro incarico della società, avessero steso una

X
G.P.

bozza di lettera di risposta che, per un mero disguido sull'autorizzazione all'invio, non è mai stata inviata ai legali del Socio WPP.

Da ciò, con ogni probabilità, si è generato "l'equivoco" in ordine alle affermazioni del Dott. Marco Benatti rese a verbale dell'Assemblea del 22 settembre 2016 che, dunque, non possono ritenersi censurabili, in quanto appare più che ragionevole credere che il medesimo, in buona fede, ritenesse che la risposta alla lettera fosse stata effettivamente inviata dai legali della Società.

A tal proposito, par opportuno riportare, qui di seguito lo stralcio di quanto verbalizzato dal Notaio, Prof. Dott. Mario Notari, in ordine alla risposta offerta dal Dott. Benatti alla richiesta verbalizzata dall'Avv. Francesca Flego "... (omissis) *Prende la parola il Presidente evidenziando come, per quanto a sua conoscenza, l'Avv. Adriano Pala abbia risposto direttamente all'Avv. Ortu. A questo proposito riprende la parola l'avvocato Francesca Flego, in rappresentanza del socio WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, chiedendo di avere conferma di quanto affermato dal Presidente, data la divergenza con le informazioni a loro disposizione*".

In tal senso, va detto che anche il CS era convinto che una concreta presa di posizione dei legali della Società fosse stata oggetto di pronto riscontro.

Di quanto affermato, la miglior prova è offerta dalla circostanza che, durante il Consiglio di Amministrazione del **29 settembre 2016**, i Consiglieri e il CS hanno espressamente richiesto di essere ragguagliati in relazione alle comunicazioni

intercorse tra Grimaldi Studio Legale e lo Studio Orsingher Ortu Avvocati Associati per il pagamento delle spese legali riferite alla sentenza 2458/2016³.

Sul punto, al di fuori dei lavori consiliari, era stato rappresentato che, vista l'istanza del Sindaco Pontiggia, la società avrebbe chiesto a Grimaldi Studio Legale di predisporre una risposta al Socio, anche perché la "Denuncia Agosto 2016" era stata, tra gli altri, inviata al Presidente del Collegio Sindacale, il quale sul tema si era confrontato con gli altri componenti dell'organo di controllo.

Pertanto, alla luce delle verifiche svolte dal CS e al di là dell'interpretazione del testo dell'accompagnatoria, la comunicazione della Dott.ssa Elisa Facciotti, responsabile affari legali della Società, inviata a mezzo e-mail del 22 settembre 2016, non può, ragionevolmente, essere interpretata quale "*vano tentativo di avallare le affermazioni*" del Dott. Benatti.

Ciò in quanto si tratta chiaramente di una comunicazione il cui intendimento altro non era se non quello di inoltrare, in buona fede, a sostegno della posizione della Società, quelle che erano le valutazioni e le determinazioni di Grimaldi Studio Legale in ordine alla richiesta del 1 agosto 2016.

B.1) LA PRESUNTA DENUNCIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 2408 C.C.

DEL 1 AGOSTO 2016

³ Sul punto si riporta lo stralcio del verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016, dal quale risulta: "*... (omissis)... Il Sindaco Pontiggia chiede la parola per avere un aggiornamento in merito all'intervento dell'Avv. Flego, delegato in assemblea del socio WPP, con riferimento allo scambio di corrispondenza intercorso tra lo Studio Grimaldi, in rappresentanza della società Fullsix S.p.A. in relazione all'azione di responsabilità promossa da WPP verso i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'operazione di cessione della partecipazione in Fullsix International S.A.S., e lo Studio Orsingher - Ortu, in rappresentanza di WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC ed, in particolare, in relazione alla richiamata lettera inviata dallo Studio Orsingher - Ortu in data 1 agosto ... (omissis) ...*".

H
GP 44

In un inciso tra parentesi, contenuto nel motivo (iv) della “Denuncia Agosto 2016”, WPP ha affermato che la sua comunicazione “avrebbe comunque imposto al Collegio Sindacale l’obbligo di riferire l’esito delle verifiche svolte all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2408, comma 2, cod. civ.”.

Tale assunto che sembrerebbe alludere a un’inerzia del CS non appare condivisibile, in quanto infondato.

In via preliminare, per meglio comprendere la tipologia e la natura della comunicazione che il Socio ha inviato l’1 agosto 2016, par inevitabile osservare come la stessa, prendendo le mosse da un serrato scambio epistolare tra i legali del Socio e quelli che hanno assistito la Società - oltre che gli Amministratori -, chiedesse, genericamente a tutti i destinatari, un semplice chiarimento in ordine: (i) al motivo per il quale la Società si sarebbe occupata di assistere gli Amministratori nell’incasso di crediti che con Fullsix non avevano nulla a che vedere; (ii) se vi fosse stato un accordo in tal senso; (iii) se, nel caso di accordo con il Dott. Benatti, fosse stata rispettata la procedura inerente ai rapporti con parti correlate secondo il regolamento approvato dalla Società il 30 novembre 2010 e (iv) infine l’invio di apposita conferma scritta in ordine alla circostanza che eventuali accordi intercorsi tra la Società e gli Amministratori non prevedessero l’anticipo di somme di denaro da parte della Società.

Da ultimo WPP ha richiesto, altresì, l’invio in copia di tutta la documentazione (ivi inclusi eventuali accordi) inerenti alle predette circostanze.



Ebbene, il CS nello svolgere le proprie considerazioni in ordine alla “*Denuncia Agosto 2016*”, ha ritenuto di non poter attribuire alla stessa il tenore di denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2408 c.c., forte del fatto che la Società e suoi legali avessero, *medio tempore*, predisposto e inviato una risposta che, come detto, a valle dell’attività di investigazione si è appurato non essere mai stata trasmessa.

Ciò, in considerazione del fatto che, per come formulate, le richieste si ponevano palesemente alla stregua di mere delucidazioni e chiarimenti, come facilmente evincibile dalla semplice lettura della missiva.

A tal proposito, si evidenzia come il Socio richiedesse con cortese sollecitudine il puntuale chiarimento in ordine alle circostanze sopra evidenziate, il che pone in netto contrasto il fine della missiva rispetto ad una denuncia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2408 c.c. che, al contrario, prevede un’attività di indagine da parte del CS che WPP con la predetta comunicazione non ha stimolato o esplicitato in modo aperto.

In altri termini la “*Denuncia Agosto 2016*”, non si presentava come una richiesta inequivocabilmente rivolta all’organo di controllo con l’intenzione di ottenere da quest’ultimo gli specifici obblighi di Legge che l’art. 2408 c.c. impone⁴.

Ragion per cui, tale comunicazione non era idonea a attivare il CS a promuovere le indagini e verifiche richieste sulla base della norma invocata dal Socio.

Il fatto, poi, che i legali - sino ad allora interessati dal contenzioso e dal conseguente fitto scambio epistolare - fossero co-destinatari della missiva ha indotto ulteriormente

⁴ Cfr. sul punto, M. ROSMINO, in “*La denuncia dei soci al Collegio Sindacale nelle S.p.a., ai sensi dell’art. 2408 c.c.*”, quaderno Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 30 aprile 2016 e A. BERTOLOTTI, in “*Società per azioni, Collegio Sindacale, Revisori, Denuncia al Tribunale*”, a cura di G. COTTINO, ed. UTET, 2015, pagg. 241 e ss.

il CS a ritenere, in modo più che plausibile, che questi ultimi avrebbero predisposto un'adeguata risposta alle richieste del Socio.

Oltre a ciò vi è poi la circostanza in sé dirimente, ovvero che all'Assemblea del 22 settembre 2016, termine entro il quale il CS avrebbe dovuto riferire dei fatti denunciati dal Socio all'Assemblea degli azionisti con un'apposita Relazione – laddove, effettivamente la “Denuncia Agosto 2016” fosse stata qualificabile come denuncia ex art. 2408 c.c. - WPP, per il tramite del proprio delegato, Avv. Francesca Flego, non ha verbalizzato alcuna contestazione o riserva nei confronti dell'operato dell'Organo di Vigilanza (ndr. né tantomeno ciò è stato fatto sino ad oggi), limitandosi a ribadire la determinazione del Socio ad avere una risposta alle richieste formulate con la propria comunicazione del 1 agosto 2016.

A onore del vero, va, altresì, segnalato che, in data 14 novembre 2016, a Roma il CS è stato ascoltato da Consob e, *inter alia*, è stato affrontato anche l'argomento “Denuncia Agosto 2016”, rispetto al quale, in piena trasparenza, sono state fornite tutte le spiegazioni sopra articolate.

Del resto, se mai dubbio possa esservi ancora, si rammenta che, allorché WPP ha, poi, trasmesso la Denuncia chiedendo espressamente e inequivocabilmente al CS di indagare su alcuni fatti puntualmente e analiticamente circostanziati, l'organo di controllo ha, senza ritardo, intrapreso l'attività investigativa, cominciando con una segnalazione della Denuncia a Consob⁵, seguita dall'invio di una pec di

⁵ La segnalazione a Consob è stata fatta dal Presidente del Collegio Sindacale, in data 2 dicembre 2016, a chiusura del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in pari data. Successivamente, a mezzo pec del 5 dicembre 2016, il CS ha inoltrato a Consob copia della Denuncia.

S
W
GP

aggiornamento sommario sull'inizio delle attività inviata dal Presidente del Collegio Sindacale al legale di WPP, l'Avv. Mario Ortu, in data 22 dicembre 2016.

**B.2) LA PRESUNTA ASSISTENZA LEGALE DI FULLSIX IN FAVORE DEI DOTTORI
MARCO BENATTI, MARCO GIRELLI ED EZIO DOZIO**

Operata tale doverosa e dovuta precisazione, il CS si è attivato per verificare la fondatezza o meno dei motivi dedotti nella Denuncia che rinvia ad alcuni chiarimenti dedotti nell'allegata "Denuncia Agosto 2016" (cfr. sub All. "A" Denuncia), che, qui di seguito, si riportano e afferiscono:

(i) al motivo per il quale la Società si sarebbe occupata di assistere gli Amministratori nell'incasso di crediti che con Fullsix non avevano nulla a che vedere; (ii) se vi fosse stato un accordo in tal senso; (iii) se, nel caso di accordo con il Dott. Benatti, fosse stata rispettata la procedura inerente ai rapporti con parti correlate secondo il regolamento approvato dalla Società il 30 novembre 2010 e (iv) infine l'invio di apposita conferma scritta in ordine alla circostanza che eventuali accordi intercorsi tra la Società e gli Amministratori non prevedessero l'anticipo di somme di denaro da parte della Società.

Per poter verificare la fondatezza delle contestazioni mosse dal Socio, l'organo di controllo ha eseguito investigazioni approfondite sulle movimentazioni contabili della Società con riguardo al pagamento delle spese legali.

In tal senso, il CS ha richiesto alla società di revisione BDO di effettuare una analisi approfondita in relazione ai flussi finanziari collegati al giudizio instaurato innanzi

alla Corte d'Appello di Milano con R.G. n. 709/2012 e definito con sentenza n. 2458/2016.

La approfondita analisi svolta da BDO ha evidenziato che, anche per il giudizio d'appello, la Società si è affidata a Grimaldi Studio Legale Associato, nelle figure degli Avv.ti Adriano Pala, Davide Contini, Gerardo Marasco e Carmine Celenza.

Inoltre ha, altresì, rilevato che il 12 giugno 2012, Fullsix ha concluso un accordo con gli Amministratori, con il quale, nella sostanza, si è convenuto che ciascuno di essi avrebbe dovuto:

- (i) versare, entro il 15 giugno 2012, a Grimaldi Studio Legale la somma di Euro 2.000,00, quali onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- (ii) nel caso in cui WPP fosse risultata soccombente ad esito del giudizio d'appello, rinunciare a favore di Fullsix S.p.a. all'importo liquidato in loro favore dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, per l'integrale quota di spettanza eccedente gli Euro 3.000,00;
- (iii) in caso di condanna di WPP alla corresponsione di un risarcimento per lite temeraria, giusta la previsione di cui all'art. 96 c.p.c., rinunciare a favore di FullSix ad una somma pari al 50% della somma che sarebbe stata liquidata dal Giudice.

Dalla lettura dell'accordo, nelle premesse, emergerebbe che le parti avrebbero inteso definire il citato accordo, nell'ottica di affidare ad un unico Studio professionale la difesa tecnica nel procedimento d'appello, in quanto Grimaldi Studio Legale aveva già raggiunto con la Società un accordo economico sulla base di un *cap* e per la difesa era già supportato da personale di Fullsix nella raccolta della documentazione.

X
OP
WY

In particolare, l'accordo trovato dalla società con Grimaldi Studio Legale di complessivi era basato su un *cap* di Euro 50.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 6%⁶, al quale aggiungere una *success fee* pari al 35% senza *cap*, sull'eccedenza di Euro 50.000,00 eventualmente liquidata dal giudice in caso di vittoria, il tutto, ovviamente, oltre ad accessori di Legge.

In tale prospettiva, considerata la coincidenza delle ragioni difensive da opporre a WPP nel giudizio di appello, Fullsix, sentito Grimaldi Studio Legale, ha ritenuto di proporre a ciascuno degli Amministratori la sottoscrizione di un accordo che contemplasse la condivisione della stessa difesa tecnica e un regime sulla distribuzione delle spese legali, secondo un meccanismo negoziale operante solo in caso di soccombenza del socio WPP e non viceversa.

E', poi, fatto di cronaca che il giudizio promosso da WPP innanzi alla Corte d'Appello di Milano con R.G. n. 709/2012, è stato definito con la sentenza n. 2458/2016, emessa in data 20 aprile 2016 e pubblicata il 17 giugno 2016, con la quale le domande del Socio sono state integralmente rigettate e quest'ultimo è stato condannato al pagamento, in favore della Società, della somma di Euro 30.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e, in favore degli Amministratori di Euro 15.000,00 ciascuno oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

⁶ Il D.M. 55/2014 in punto di rimborso forfettario delle spese prevede il pagamento di un coefficiente massimo pari al 15% della componente di compenso imponibile esposto nella nota pro-forma o nella fattura, allorquando emessa.

Cionondimeno, sempre le attività investigative hanno consentito di verificare che, in ultima istanza, nessuna esecuzione è stata data agli accordi del 12 giugno 2012, probabilmente sulla scorta di mutati intendimenti delle parti.

Fullsix ha, quindi, operato quale mero coordinatore e interfaccia con i professionisti anche per conto degli Amministratori e, da ultimo, unitamente a questi ultimi ha delegato Grimaldi Studio Legale, al pari di una sorta di antistatario, ad incassare da WPP le somme, rispettivamente dovute, in ragione della soccombenza processuale.

Il CS ha potuto verificare che, nonostante la richiesta della Società rivolta al Socio di pagare a Grimaldi Studio Legale quanto liquidato in sentenza, in data 22 luglio 2016, Fullsix ha ricevuto da WPP il pagamento, a mezzo bonifico bancario, della somma di Euro 36.873,60, vale a dire quanto le spettava sulla base della citata sentenza della Corte d'Appello di Milano.

Tale circostanza, ai fini dell'odierna investigazione, appare del tutto inconferente.

A valle di approfondite verifiche sui pagamenti eseguiti a Grimaldi Studio Legale, confortate anche da un documento ricevuto da BDO, società di revisione, del 4 aprile 2017, il CS ha accertato che il totale delle spese liquidate con la sentenza n. 2458/2016 è stato pari ad **Euro 75.000,00**, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge e determinato come segue:

- (i) a favore di Fullsix per Euro 30.000,00,
- (ii) a favore di ciascuno dei tre amministratori assistiti dallo Studio Euro 15.000,00 e, quindi per complessivi Euro 45.000,00.

In base all'accordo sopra indicato sull'eccedenza di Euro 25.000,00 è da calcolare il premio del 35%, pari quindi ad Euro 8.750,00.

Gli onorari corrisposti allo Studio sono stati pari a:

(a) Euro 25.000,00 + Euro 8.750,00, e così per un totale di 33.750,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori a carico di Fullsix;

(b) WPP ha versato direttamente a Grimaldi Studio Legale l'importo di Euro 15.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori, per ciascuno dei tre Amministratori e, dunque, la somma complessiva di Euro 45.000,00.

Pertanto, a conti fatti, con riferimento al giudizio di appello promosso e perso da WPP Fullsix risulta creditore di Grimaldi Studio Legale della somma di **Euro 11.250,00** (Euro 33.750,00 - Euro 45.000,00).

Con riferimento ai pagamenti delle spese legali imputati agli Amministratori, il CS ha potuto verificare che, in data 17 agosto 2016, Grimaldi Studio Legale ha fatturato a ciascuno la somma complessiva di Euro 21.886,80, a titolo di "*saldo per assistenza legale prestata in favore degli amministratori in mandato nell'ambito dell'appello proposto da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC dinnanzi alla Corte d'Appello di Milano nei confronti della sentenza n. 12382/11 del 6 ottobre 2011, pronunciata dal Tribunale di Milano, nella causa civile R.G. 57938/2009*".

Di tali singole fatture emesse a ciascuna persona fisica il CS ha potuto prendere direttamente visione, ma, trattandosi di documentazione riservata e interna a Grimaldi Studio Legale, non è stato autorizzato a offrirne copia in comunicazione alla Relazione.

H
Am

E' dunque, un fatto documentato che ciascun soggetto abbia corrisposto a Grimaldi Studio Legale le spese legali in via autonoma, senza, dunque, che, da un lato, Fullsix abbia fatto da "cassa" per gli Amministratori, né tantomeno, dall'altro, che la medesima abbia mai assunto alcun impegno, per nulla rinvenuto a valle delle attività di investigazione, di indennizzo o di altra natura in merito a costi o altri oneri cui gli Amministratori o altri eventuali soggetti sarebbero risultati tenuti nel corso e ad esito del giudizio d'appello.

Quanto sopra, par, comunque, sufficiente a chiarire definitivamente e, al contempo, escludere che i punti indicati ai romanini (i), (ii) e (iv) nella comunicazione del Socio "Denuncia Agosto 2016" fossero fondati e indicassero la sussistenza di condotte censurabili da parte della società o degli Amministratori e, in particolare, dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Marco Benatti.

B3) L'ACCORDO CON IL DOTT. MARCO BENATTI E L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPC

Con riferimento alla comunicazione del Socio "Denuncia Agosto 2016", par opportuno soffermarsi, con un breve capitolo a parte, sul romanino (iii) nel quale il Socio ha chiesto chiarimenti in ordine al fatto che *"quantomeno con riferimento a Benatti, le intese di cui al punto (ii) che precede ricadono nell'ambito della disciplina dei rapporti tra parti correlate, ai sensi di quanto stabilisce l'Articolo 2391-bis c.c. Vi chiediamo, dunque, evidenza dell'avvenuto rispetto delle procedure imposte per questo genere di operazioni dalla legge e dal regolamento approvato dalla Società il*

30 novembre 2010” (cfr. All. “A” della Denuncia, romanino (iii) comunicazione del 1 agosto 2016”).

Per poter offrire un puntuale riscontro alla richiesta del Socio, va detto che l'unico accordo che, alla luce dell'attività investigativa del CS, può e deve essere preso in considerazione è quello sottoscritto in data 12 giugno 2012 tra Fullsix S.p.a. e il Dott. Marco Benatti.

È fuor di dubbio che tale accordo debba essere qualificato come operazione con parte correlata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 *bis* c.c., considerato che il Dott. Marco Benatti, il 12 giugno 2012 era socio e ricopriva altresì la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società; ragion per cui l'impianto negoziale del citato accordo è stato necessariamente valutato tenendo in considerazione la normativa sostanziale e regolamentare applicabile alla fattispecie.

In via preliminare, occorre evidenziare che, dalle verifiche eseguite sulla documentazione societaria relativa all'esercizio 2012⁷, anno di riferimento, fatto salvo un breve cenno al giudizio d'appello promosso dal socio WPP, contenuto nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2012, non è stato possibile rinvenire alcun cenno o riferimento a tale accordo del 12 giugno 2012.

Tuttavia, la circostanza che, nel 2012, il citato accordo tra la Società e il Dott. Marco Benatti, pur costituendo un'operazione con parte correlata, non sia stato valutato dal Comitato Controllo Rischi e Operazioni Parti Correlate e, successivamente, portato

⁷ Sul punto si evidenzia che, con riferimento al periodo dell'esercizio 2012, il CS ha disaminato i verbali del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2012, 15 marzo 2012, 10 maggio 2012, 30 luglio 2012, 22 ottobre 2012 e 8 novembre 2012; mentre del Comitato Controllo Interno e Operazioni con parti Correlate ha verificato i verbali di riunione del 15 marzo 2012, 27 luglio 2012, 30 luglio 2012, 12 settembre 2012 e 17 dicembre 2012.

X
GP
WY

all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, non necessariamente integra un fatto censurabile.

Nella fattispecie, si rammenta che l'art. 13, comma 2, Regolamento Consob 17221/2010 prevede un regime di esenzione, e la facoltà per le società di non applicare la procedura per le c.d. operazioni di importo esiguo.

Tant'è vero che l'art. 7 lett. b, Regolamento OPC Fullsix, in vigore al tempo di conclusione dell'accordo, stabilisce in Euro 50.000,00 tale soglia d'importo.

Alla luce di quanto sin qui constatato, sembra legittimo ritenere che l'accordo del 12 giugno 2012 rientrava nel regime di esenzione dalla procedura operazioni con parti correlate, previsto dall'art. 7 lett. b, Regolamento OPC Fullsix, onde lo stesso, coerentemente, non era stato oggetto di trattazione ad opera del predetto Comitato.

Ciò tanto se si volesse applicare il criterio di liquidazione delle spese di lite, applicato dai giudici in vigore nel 2012, vale a dire in forza del D.M. 140/2012 ovvero, parimenti, quello attualmente in vigore, D.M. 55/2014.

In quest'ultimo caso, peraltro, è proprio la Corte d'Appello che nelle motivazioni della sentenza, sezione "*Opinione della Corte*", afferma testualmente al parag. n. 44 "*in punto di spese, stante la totale e sostanziale soccombenza dell'appellante le spese del presente giudizio vengono liquidate a favore di ciascun amministratore appellato in Euro 15.000,00 e in € 30.000,000 a favore della società FULLSIX S.p.a. intervenuta, secondo le tariffe di cui al D.M. 55/2014 (ndr. grassetto sottolineato nostro)*" (cfr. vd. pag. 27 della sentenza Corte d'Appello di Milano n. 2458/2016).

C) L'ASSEMBLEA DEL 22 SETTEMBRE 2016

Come si è avuto modo di anticipare al paragrafo A) della presente Relazione, con la Denuncia del 1 dicembre 2016, WPP si è rivolto al CS, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2408, 2° comma, c.c. e dell'art. 149 TUF, chiedendo che quest'ultimo investigasse su alcuni accadimenti verificatisi in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società tenutasi il 22 settembre 2016.

Come si evince dal verbale, redatto in forma di atto pubblico, a ministero del Notaio, Prof. Dott. Mario Notari, si rammenta che l'assemblea aveva il seguente ordine del giorno:

(i) Parte Ordinaria

1) *“Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile”;*

(ii) Parte Straordinaria

1) *“Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento per un importo massimo di euro 4.990.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 30 giugno 2017, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 in regime di dematerializzazione, avente le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della società Fullsix S.p.A., ai sensi dell'articolo 2447, comma 7, c.c.; conseguente modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria l'Assemblea, dopo aver preso atto delle dimissioni del Consigliere Indipendente Paola Pierri, della successiva cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Avv. Susanna Pedretti, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, a

maggioranza, con l'astensione del Socio, di nominare quale amministratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 c.c., l'Avv. Susanna Pedretti, con durata, poteri e remunerazione pari a quella degli altri amministratori.

Una volta terminata la parte ordinaria, il Presidente è passato, quindi, alla parte straordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno, ha rammentato ai presenti che, come specificato nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è stata convocata per approvare un'operazione di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, riservato in opzione ai soci, per un importo massimo di euro 4.990.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 (di seguito anche solo l'"Aucap").

In particolare, il Presidente ha illustrato le motivazioni sulla scorta delle quali il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'Aucap e ha, quindi, dato lettura della proposta di delibera.

Si è dato corso alla discussione e, in tale occasione, ha preso la parola l'Avv. Francesca Flego, in qualità di rappresentante di WPP, la quale, come dedotto nella Denuncia, ha dato lettura a una dichiarazione analitica, con la quale quest'ultimo le ha dato l'indicazione di astenersi dall'esprimere il voto sulla delibera di Aucap.

Il Presidente, ascoltate le ragioni espresse dal Delegato del Socio ha, a propria volta, espresso una prima dichiarazione con la quale ha sostanzialmente replicato a quanto affermato dal delegato.



Ha, quindi, proseguito con le operazioni assembleari per arrivare a dichiarare che la proposta di delibera di Aucap non è stata approvata, in ragione del mancato raggiungimento del *quorum* necessario, stante la citata astensione.

Terminata la proclamazione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente ha dato lettura di una seconda dichiarazione con la quale ha preso posizione sull'atteggiamento di WPP.

Della richiesta di chiarimenti dell'Avv. Francesca Flego in ordine alla "Denuncia Agosto 2016", formulata in chiusura dei lavori assembleari, il CS ha dato compiuto riscontro nel precedente paragrafo B1).

Non essendovi altri punti da deliberare, il Presidente ha quindi dichiarato chiusa l'Assemblea.

Per ragioni di brevità, il CS ha ommesso, qui, di trascrivere quanto dichiarato dall'Avv. Francesca Flego e dal Presidente, Dott. Marco Benatti, preferendo rinviare alla lettura del verbale assembleare del 22 settembre 2016.

Oltre a ciò, proprio le due dichiarazioni rese dal Dott. Marco Benatti in Assemblea e riportate nel verbale saranno oggetto di apposita disamina nel successivo paragrafo, in quanto oggetto di specifica censura da parte del Socio.

C.1) LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DOTT. MARCO BENATTI

Come si è avuto modo di anticipare al precedente paragrafo A) della Relazione, con la propria Denuncia, il Socio lamenta che le due dichiarazioni, riportate nel verbale dell'assemblea del 22 settembre 2016, espresse dal Dott. Marco Benatti in replica a

X
G.M. 2016

quella dell'Avv. Francesca Flego, delegato di WPP, sono apparse scomposte e fuori luogo sia per l'infondatezza del contenuto sia per la gravità delle espressioni usate.

Ciò, a sentir WPP, tanto più se si considera che, al momento in cui le ha pronunciate, il Dott. Marco Benatti ricopriva la carica di Presidente dell'Assemblea.

Al CS, peraltro, non è sfuggito l'inciso della Denuncia, indicato al paragrafo contraddistinto dal romanino (iii), nel quale si sostiene che di tali gravi esternazioni il Socio "non ha trovato puntuale riscontro nel verbale di Assemblea", ma che, invero, sarebbero confermate da scambi epistolari intercorsi tra il Dott. Marco Benatti e WPP, in persona del *Senior Vice President*, Mark Povey.

In via preliminare, par opportuno operare un doveroso chiarimento.

Il CS, prende atto di quanto riferito dal Socio, ma tiene, sin da subito, a precisare che, per quanto attiene all'indagine, come richiesto nella Denuncia, verranno considerate esclusivamente le dichiarazioni espresse durante l'assemblea e raccolte a verbale dal Notaio, Prof. Dott. Mario Notari.

In tal senso, si rileva che non spetta al CS, laddove sussistano dubbi del Socio sulla corretta verbalizzazione, procedere a indagini di tal natura, in quanto il verbale dell'assemblea del 22 settembre 2016, è un atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2699 c.c., e, giusta l'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, *inter alia*, anche delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza.

Peraltro, al CS non consta che, prima d'ora, neppure in sede assembleare, siano state mosse dal Socio ovvero dal suo delegato, contestazioni o vi sia stata una richiesta di

integrazione di quanto verbalizzato dal Notaio, o siano state assunte da WPP iniziative postume tese a far valere carenze ovvero omissioni nella verbalizzazione.

Ragion per cui, il CS, allo stato, non ritiene che sussistano elementi idonei a far assumere che quanto verbalizzato non sia conforme a quanto ivi risultante.

Si precisa, inoltre, che, per quanto occorrer possa, il CS ha analizzato alcuni scambi epistolari tra la Società e il Socio, afferenti, *inter alia*, la presunta trattativa per la cessione della partecipazione (cfr. vd *infra* parag. C.2), che sono stati presi in esame ai fini di un più generale inquadramento dei motivi a fondamento della Denuncia.

Fatta tale necessaria precisazione il CS ha letto e valutato le dichiarazioni del Presidente, Dott. Benatti, che, tuttavia, non possono essere considerate in modo slegato da quella del delegato del Socio, l'Avv. Francesca Flego.

Premessa necessaria alle valutazioni nel merito delle dichiarazioni oggetto della Denuncia è che, se effettivamente dovesse essere rinvenibile un'anomalia, questa dovrebbe essere ricondotta al fatto che alle due dichiarazioni rilasciate in assemblea dal Dott. Marco Benatti, non si riesce a intuire o comprendere se le stesse siano state rese nella veste di socio o di Presidente dell'Assemblea.

La sovrapposizione dei ruoli di Presidente dell'Assemblea e di socio, in tale contesto, - ma invero, si può affermare, quale principio generale - appare *misleading* in relazione a una corretta gestione dei lavori assembleari.

Il CS invita e richiama, quindi, il Dott. Marco Benatti, per le prossime Assemblee, a voler assumere la decisione se ricoprire, alternativamente, la carica di Presidente

X
M
GPM

dell'Assemblea ovvero intervenire come socio, in tale ultima evenienza individuando un proprio delegato che lo rappresenti.

Ciò non potrà che portare un beneficio alla Società anche solo in termini di chiarezza dei ruoli svolti in tale sede, oltre a evitare spiacevoli equivoci e inopportune sovrapposizioni.

Venendo, quindi al merito delle dichiarazioni censurate da WPP, che, *pro brevitate*, non vengono testualmente riportate e alle quali si rinvia, il CS nella propria analisi non può prescindere dalla duplice valutazione delle stesse, sia in ordine ai contenuti sia nel più ampio contesto in cui sono state rese.

Nella fattispecie, disaminato il verbale assembleare, il CS ritiene che le dichiarazioni espresse dal Dott. Marco Benatti, in risposta alle dichiarazioni del delegato di WPP, rientrino in un legittimo diritto di replica ad una severa critica ricevuta dal Socio, che, data la loro asprezza e perentorietà, riflettono ancor meglio la conflittualità tra il socio di controllo e WPP, che, certo non può essere risolta dal CS.

C.2) LA TRATTATIVA E LA CONDOTTA DI WPP

Al fine di verificare la presunta violazione da parte della Società dell'Accordo di Riservatezza (di seguito anche solo l'"NDA") e della normativa inerente le comunicazioni al pubblico per le società quotate (di seguito anche solo la "Normativa"), il CS, ancorché ciò non costituisca uno specifico punto di censura della Denuncia, ritiene opportuno dare conto delle proprie investigazioni sulla sussistenza o meno di trattative intercorse tra il Dott. Marco Benatti, quale azionista, unitamente

all'altro azionista Blugroup S.r.l., e il Socio volte alla cessione e/o acquisizione della partecipazione azionaria in Fullsix.

Nella fattispecie, il CS, per quanto possibile, ha cercato di ricostruire, in modo sintetico e in ordine cronologico gli aspetti salienti emersi nel periodo compreso tra il giorno 21 marzo 2016 e il giorno 23 settembre 2016, vale a dire tra le due assemblee straordinarie entrambe chiamate per deliberare l'Aucap.

Le attività di investigazioni, quindi, sono state svolte dal CS prendendo visione e disaminando, in particolare, il corposo scambio epistolare, intercorso nel citato lasso temporale, alternativamente, tra il Dott. Marco Benatti, nella sua qualità di azionista e amministratore di Blugroup S.r.l., Mr. Mark Povey, *Senior Vice President* di WPP, e quello intercorso tra la Società, quest'ultimo, Mr. Steve Hall, il Dott. Francesco Meani, CEO della Società e la Dott.ssa Facciotti, responsabile affari legali e societari.

In data 21 marzo 2016 si registra che il Socio ha inviato una missiva, a firma di Mr. Mark Povey, con la quale quest'ultimo ha spiegato (i) le ragioni che lo hanno indotto ad astenersi dal voto sulla delibera di Aucap, (ii) ha respinto le accuse rivoltegli durante i lavori assembleari, dal Presidente Marco Benatti e dal Sindaco Pontiggia (n.d.r.: al riguardo corre l'obbligo di precisare che il Sindaco aveva semplicemente chiesto al delegato di WPP di esplicitare le ragioni sottostanti l'astensione), sul fatto che la non adeguata *performance* della società fosse da attribuire alla condotta di WPP, (iii) ha ribadito che i risultati negativi o poco performanti della società andavano attribuiti solo ed esclusivamente all'inadeguatezza del *management*; (iv) che solo un radicale cambiamento, che contemplasse anche la soluzione del conflitto di interessi del Dott.

Marco Benatti (ndr. azionista diretto e indiretto della Società, oltre che Presidente del Consiglio di Amministrazione) avrebbe consentito alla società di risolvere i problemi e tornare a produrre risultati e, da ultimo (v) che non avrebbe mai supportato iniziative del Consiglio di Amministrazione che non fossero prese nell'interesse della Società e ha precisato di ritenere gli amministratori di Fullsix direttamente responsabili della campagna diffamatoria svolta nei suoi confronti. A tale missiva, seguiva una lettera del 6 maggio 2016 di Blugroup S.r.l., a firma del Dott. Marco Benatti, nel cui *incipit* iniziale, veniva chiarito che lo stesso non scriveva quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ma solo quale azionista e legale rappresentante dell'azionista Blugroup, precisando che non era sua intenzione, in quel momento, replicare alle affermazioni contenute nella lettera di WPP.

Piuttosto, con tale lettera, il Dott. Marco Benatti, focalizzava l'attenzione della discussione sul "*radical change*" auspicato da WPP.

A tal proposito, condividendo che quella potesse essere una soluzione per risolvere i problemi che affliggevano la società, condizionati, *inter alia*, da un decennale conflitto tra soci, si dichiarava disponibile a cedere a WPP l'intera partecipazione azionaria, posseduta a titolo personale e, indirettamente, per il tramite di Blugroup, ovvero a rilevare la consistente quota azionaria del Socio.

In tal senso, attendeva di conoscere le intenzioni di WPP, che non a si facevano attendere, visto che, con lettera del 25 maggio 2016, a firma di Mr. Mark Povey, il Socio affermava (i) di non avere mai ricevuto un'offerta degna di essere presa in considerazione, (ii) che, comunque, Marco Benatti e Blugroup avrebbero potuto trovare

Handwritten signature and initials in blue ink.

terzi acquirenti, in quanto non era nei piani di WPP di acquisire le loro azioni e (iii) ribadiva che l'unico radicale cambiamento richiesto era il cambio di *leadership* della Società, con tutta probabilità da intendersi quale richiesta di dimissioni del Dott. Marco Benatti da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione.

In data 11 luglio 2016, il Dott. Marco Benatti ha risposto alla lettera ricevuta da WPP, respingendo ogni accusa e ha, contestualmente, rappresentato le ragioni di opportunità per procedere alternativamente con le operazioni che avrebbero dovuto sfociare in una sostanziale *exit* dalla compagine degli azionisti da parte, alternativamente, o del Dott. Marco Benatti e con esso di Blugroup S.r.l., ovvero di WPP, con ciò dimostrando un'apertura ad un canale di dialogo nell'interesse della Società, volto a chiudere un atavico conflitto tra soci.

A valle di questa comunicazione, scaturiva un fitto scambio epistolare i cui toni tra i soci sono apparsi distendersi.

Prova ne sia che, nel breve volgere di un paio di settimane, vale a dire il 26 luglio 2016, veniva concordato e sottoscritto con la Società un testo di NDA.

Non solo, ma a riprova della distensione nelle relazioni tra i soci, va detto che Mr. Mark Povey ha affermato la propria soddisfazione nella sottoscrizione dell'NDA e ha anticipato l'ipotesi di inviare presso la Società un loro "*Transaction Services Team*" onde ottenerne un miglior inquadramento della stessa e del suo *core business*.

Nei primi giorni del mese di agosto 2016, intercorreva un fitto scambio epistolare tra la Dott.ssa Elisa Facciotti e Steve Hall, sotteso a fissare un primo contatto, ancorché

telefonico, tra il *management* della Società, nella persona del CEO Dott. Francesco Meani, poi, tenutosi in data 5 agosto 2016.

Trascorsa la pausa estiva, in data 23 agosto 2016, Mr. Steve Hall, inviava alla Dott.ssa Facciotti un'e-mail con allegata una tabella in file *excel*, riportante una lista denominata "*Information request list - Financial Due Diligence*" con l'indicazione dei documenti ritenuti necessari da WPP per lo svolgimento della loro "*due diligence*" e, comunque, preliminari ad un successivo incontro per dare corso al *kick off*.

Il successivo 25 agosto 2016, la dott.ssa Facciotti, rispondeva a Mr. Steve Hall, inviando un *report* sul *rating* pubblico della Società, estratto dalla banca dati Cerved, insieme alla medesima tabella, integrata di una ulteriore colonna con i riferimenti telematici, in forma di *link*, ove consultare la documentazione ad evidenza pubblica.

La responsabile affari legali e societari, quindi, precisava che gli altri documenti richiesti, erano stati caricati e resi disponibili in un'apposita *data room* che sarebbe divenuta accessibile solo a fronte della sottoscrizione da parte di WPP di una *letter of intent* (di seguito anche solo la "**LOI**"), nella quale sarebbe stato indicato lo scopo dello svolgimento della *due diligence*.

A quel punto, in data 2 settembre 2016, Mr. Mark Povey inviava al Dott. Marco Benatti un'e-mail nella quale chiedeva chiarimenti sul con tenuto esatto della LOI, tenendo conto che il Socio stava valutando l'operazione.

Con comunicazione a mezzo e-mail del 4 settembre 2016, il Dott. Marco Benatti precisava, anche nell'interesse della Società, che, per poter accedere a determinate informazioni riservate e "*sensitive*", sarebbe stato necessario formalizzare

Handwritten signature and initials:
H
M
B
M

negozialmente, come da prassi, i passaggi dell'operazione, considerato che, sino a quel momento era stato firmato esclusivamente un NDA.

A quel punto, Mr. Povey, con email di pari data, comunicava al Dott. Marco Benatti che avrebbero proceduto sulla base della documentazione messa a loro disposizione.

Ciononostante, sull'altro fronte, Steve Hall, con email del 5 settembre 2016, inviata alla Dott.ssa Facciotti, con allegato un documento proveniente dal *Transaction Team Service* di WPP, denominato "*FULLSIX S.p.a. Initial Meeting Agenda*", precisava di esser consapevole che alcuni dati non fossero condivisibili, ma che si sarebbe, comunque, potuto tenere un incontro con il *management* della Società, e che, in tal senso, il documento poteva esser d'ausilio per affrontare le singole aree d'interesse in un primo incontro preliminare.

Il CS ha potuto, quindi appurare che, in data 14 settembre 2016, Mr. Steve Hall, quale *Transaction Service Director*, e Mr. Ross Stachan, componente del *Transaction Team* di WPP, si sono recati presso gli Uffici di Fullsix, ove hanno tenuto una riunione preliminare.

Riunione confermata anche da Mr. Mark Povey che, con e-mail del 19 settembre 2016, informava il Dott. Marco Benatti che si sarebbe interfacciato con i propri colleghi del team di M&A.

Il seguito è, poi, noto, in quanto, in data 22 settembre 2016 si è tenuta l'assemblea ordinaria e straordinaria di Fullsix, nel corso della quale WPP si è astenuta dal votare l'Aucap.

M. Benatti

A valle di tale decisione del Socio si registra uno scambio epistolare, a mezzo e-mail, tra il Dott. Marco Benatti e Mr. Mark Povey.

In sintesi, con e-mail del 22 settembre 2016, il Dott. Marco Benatti manifestava il proprio stupore a fronte del contegno assembleare di WPP, considerate anche le attività di verifica finanziaria sino ad allora svolte in un clima di collaborazione, alludendo che, tale condotta, antecedente ai lavori assembleari, non poteva che ritenersi emulativa e dannosa per la Società e gli azionisti.

In data 23 settembre 2016, replicava Mr. Mark Povey, il quale, *inter alia*, evidenziava che: (i) le valutazioni sulla Società erano da intendersi slegate dal voto assembleare sull'Aucap, in quanto ad avviso del Socio i termini della proposta di Aucap non erano la risposta alle esigenze di crescita e sviluppo della Società; (ii) l'intendimento del Socio era solo quello di comprendere meglio il reale valore della Società e che non vi è mai stato intendimento alcuno di negoziare un *deal* con nessun soggetto, considerato che WPP non ha mai detto di voler vendere o acquistare alcuna azione; (iii) con tale attività WPP non ha arrecato danno o violato il diritto di alcuno né tantomeno ha mancato di rispettare le regole del mercato; (iv) vi è stato il pieno rispetto di quanto previsto dall'NDA; (v) ha trovato sorprendente l'iniziativa del Dott. Marco Benatti di rivelare all'assemblea degli azionisti che WPP avrebbe condotto una due diligence e condotto una negoziazione in relazione alla partecipazione nella Società; (vi) tale condotta va censurata in quanto integrante la violazione dell'NDA e delle regole inerenti le comunicazioni al mercato.

In chiusura, il CS, detto che non rientra tra i propri doveri investigativi addentrarsi nelle discussioni tra soci in ordine all'eventuale vendita di partecipazioni azionarie, ha verificato, come doveroso, che, in tale ambito, non siano stati violati gli obblighi inerenti la diffusione di notizie riservate e *price sensitive* relative alla Società.

C.3) L'INVOCATA VIOLAZIONE DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA FULLSIX E WPP E LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVA INERENTI LE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

La panoramica delle attività di verifica di WPP offerta al precedente paragrafo fungono da sfondo e da perimetro dell'attività d'indagine richiesta al CS che, lo si rammenta, è chiamato a svolgere un'indagine sulle affermazioni rese dal Dott. Marco Benatti durante l'assemblea del 22 settembre 2016 e sulle relative implicazioni e conseguenze, tenuto conto sia dell'NDA che della Normativa.

Peraltro, il Socio afferma che tali dichiarazioni rese dal Dott. Marco Benatti, sarebbero l'ennesima dimostrazione delle conseguenze negative, prodotte in danno della Società, dal costante conflitto d'interessi in cui lo stesso verserebbe.

a) L'asserito conflitto d'interessi del Dott. Marco Benatti

Ancorché non oggetto espresso della Denuncia, il CS ritiene opportuno svolgere qualche considerazione in ordine all'invocato conflitto d'interessi in capo al Dott. Marco Benatti che, a legger quanto dedotto dal Socio, potrebbe considerarsi il fatto presupposto dei comportamenti dal medesimo denunciati.

La prima norma che potrebbe assumere rilievo è quella contemplata dall'art. 2373 c.c., al cui primo comma si statuisce che la deliberazione approvata con il voto determinante

di coloro che abbiano, per conto proprio o per terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377, qualora possa arrecare danno.

A leggere la dichiarazione del delegato di WPP il conflitto di interessi potrebbe essere rinvenuto nel fatto che il socio di controllo è titolare di un credito dall'importo significativo, per un finanziamento soci, e che l'Aucap potrebbe costituire il mezzo per consentire al socio di rientrare di tali somme.

Ad avviso del CS tale prospettazione, non pare verosimile, atteso che il Dott. Marco Benatti, quale Amministratore Unico dell'azionista Blugroup S.r.l., si è, di volta in volta, anche di recente, impegnato in forma scritta con la Società a postergare la richiesta di restituzione di tale somma ad un momento successivo quando la situazione finanziaria della stessa consentisse il ripagamento di tale importo.

A ciò si aggiunga quanto riportato nella Relazione degli Amministratori alla proposta di aumento di capitale, ove si esplicita un preciso impegno a destinare in via esclusiva le risorse rinvenienti dall'aumento medesimo al perseguimento degli obiettivi strategici, escludendone *tout court* l'impiego per il rimborso di finanziamenti dei soci⁸.

Alla luce di quanto sopra, la condotta, sin qui tenuta, dal Dott. Marco Benatti, con riferimento a tale profilo, non lascerebbe presupporre la sussistenza di un conflitto di interesse con la società, nel modo prospettato dal Socio all'Assemblea del 22 settembre 2016.

⁸ Cfr. pag. 14 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.a. redatta ai sensi dell'articolo 125 - ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e dell'articolo 72 e allegato 3A del Regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni all'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata per i giorni 22 settembre 2016 e 23 settembre 2016.

H
6/11/16

La seconda norma che può essere presa in considerazione è l'art. 2391 c.c., relativa al c.d. conflitto di interessi tra amministratori e società, considerata un centro d'interessi distinto dai soggetti che ne sono organi.

Tale norma ha inserito nel nostro ordinamento un obbligo di trasparenza, gravante su qualunque componente dell'organo amministrativo che, laddove abbia, per conto proprio o altrui, un interesse in una determinata operazione deve esplicitare tale interesse, affinché sia assicurata una simmetria informativa tra tutti gli amministratori che possono, in modo consapevole, esprimere il loro voto o agire di conseguenza.

La norma si caratterizza, quindi, per l'individuazione del fulcro della cautela sulla parità e simmetria informativa tra i componenti dell'organo amministrativo e sulla conseguente consapevolezza con cui gli stessi possono deliberare o agire⁹.

La norma non comporta alcun obbligo di astensione o di esclusione del membro del consiglio di amministrazione in stato di "conflitto", rendendo così palese come lo scopo ad essa sotteso sia esclusivamente di assicurare una chiara e trasparente circolazione delle informazioni.

Ciò è confermato da due ragionamenti che paiono dirimenti.

Innanzitutto, per il fatto che il singolo amministratore è tenuto ad esplicitare la situazione di "conflitto" in ogni ipotesi: non solo, quindi, laddove l'interesse sia confliggente con quello della società, ma anche quando vi sia coincidenza tra l'interesse

⁹ In questo senso, *ex plurimis*, in Dottrina si vedano in particolare G. MINERVINI, in "Gli interessi degli amministratori di S.p.A.", Giur. Comm., 2006, I, pagg. 147 e ss. e U. PATRONI GRIFFI, "sub art. 2391", in Comm. Sandulli, Santoro, "Società per azioni-società in accomandita per azioni", Torino, 2003.

sociale e quello dell'amministratore e perfino se l'amministratore privilegia l'interesse della società a danno del proprio.

In secondo luogo poiché, se il bene protetto fosse diverso da quello sopraindicato, la norma non potrebbe consentire (come invece fa) la piena validità della delibera assunta pur con la partecipazione dell'amministratore in conflitto, che abbia effettuato la *disclosure*.

L'invalidità consegue, infatti, solo laddove il voto del soggetto in conflitto sia stato determinante ai fini dell'assunzione della delibera e nel caso in cui quest'ultima possa arrecare danno alla società.

Tale disciplina, proprio perché dettata in relazione alle delibere del consiglio di amministrazione, è rilevante solo laddove la condotta debba esplicarsi in seno all'organo di gestione e alle decisioni che lo stesso deve deliberare.

Laddove invece tale condotta non si palesi in consiglio ovvero, come nel caso di specie, avvenga al di fuori di tale sede, nessun problema di conflitto con l'art. 2391 c.c. pare ravvisabile ad avviso del CS.

Detto, quindi, che il CS non ritiene che le dichiarazioni del Dott. Marco Benatti siano la manifestazione di un teorizzato ed, invero, insussistente, allo stato, conflitto di interessi, pare opportuno valutare l'impatto di tali dichiarazioni, dapprima, con riferimento agli impegni assunti nell'NDA e, quindi, verificare se tali dichiarazioni integrino una violazione della Normativa.

b) Sulla violazione dell'NDA

Con riferimento all'NDA, le investigazioni del CS non avrebbero fatto emergere alcuna significativa violazione dello stesso.

Ciò in quanto, se si disamina il testo dell'NDA, lo stesso ha ad oggetto la *disclosure*, operata da una parte, delle informazioni confidenziali che, pattiziamente, afferiscono a comunicazioni tecniche, commerciali, finanziarie e affari societari legati a Fullsix S.p.a., appresi nella fase delle trattative.

Invero, come si è avuto modo di anticipare al paragrafo precedente, le attività di analisi condotte da WPP, quale che ne fosse la finalità (ndr. *due diligence* o meno) erano ancora in una fase preliminare, per non dire embrionale, e afferivano a dati di dominio pubblico, quali quelli indicati al paragrafo 4) dell'NDA.

Come documentalmente rilevato dal CS i contatti sono, dunque, rimasti limitati a informazioni notorie e accessibili, in quanto già comunicate al mercato.

Ciò, senza tener conto della circostanza, peraltro confermata nell'ultima e-mail di Mr. Mark Povey, il 23 settembre 2016, laddove, *inter alia*, il *Senior Vice President* del Socio ribadiva che l'attività di analisi era limitata esclusivamente a meglio comprendere il reale valore della Società, che non è mai stata intenzione del Socio quella di arrivare a chiudere un *deal* che contemplasse l'acquisizione delle azioni del Dott. Marco Benatti e di Blugroup – né tantomeno di cedere le proprie - e che, soprattutto, non vi era stato accesso alcuno a informazioni riservate.

Come si è avuto modo di riportare al paragrafo precedente, l'attività investigativa del CS ha potuto confermare la circostanza, dal momento che nessuna informazione riservata è stata messa a disposizione del Socio, in quanto lo stesso non ha sottoscritto,

X
WPP
MB

come richiesto dalla Società la Loi; passaggio quest'ultimo che, per contro, avrebbe consentito l'apertura della *data room* e l'accesso a informazioni classificabili come informazioni confidenziali.

Se si tiene a mente quanto riportato dal Socio nella propria Denuncia, tali aspetti non possono essere valutati in modo slegato dalle affermazioni oggetto di censura, rilasciate nel corso dell'assemblea del 22 settembre 2016, dal Presidente Dott. Marco Benatti.

Rileggendo il verbale assembleare del 22 settembre 2016, il Presidente Dott. Marco Benatti, nella prima delle due dichiarazioni ivi rilasciate, si è limitato ad affermare di essere rimasto molto sorpreso e amareggiato della posizione da ultimo assunta da WPP, “anche in ragione del fatto che negli ultimi mesi si era aperto un dialogo”, finalizzato a liberare l'azienda da un conflitto tra soci, decennale, che la stava penalizzando, con l'intendimento di consentirle di crescere e cogliere opportunità migliori.

Nella seconda dichiarazione, rilasciata a chiusura del verbale e riportata per estratto nel comunicato stampa del 22 settembre 2016 emesso a chiusura dei lavori assembleari, addirittura, non si fa alcun cenno a trattative precedenti, né tantomeno ad attività di *due diligence*.

Vi è, invero, un richiamo a *“scorribande societarie”*, espressione, però, decontestualizzata e priva di alcun apprezzabile significato, se non riconducibile ad un modo di esprimersi icastico, ma in nulla allineabile a quanto riferito dal Socio nella Denuncia.

Nella fattispecie, a differenza di quanto riferito dal Socio nella Denuncia, il CS non ha rilevato che il Dott. Marco Benatti, in qualità di Presidente dell'Assemblea, abbia

dichiarato, *inter alia*, che la determinazione di WPP di non votare a favore la proposta dell'Aucap sarebbe stata ingiustificabile e incoerente, alla luce, poi, dell'asserita *due diligence* svolta dal Socio su Fullsix e delle correlate interlocuzioni intercorse.

In ragione di quanto, sin qui, constatato, pur ribadendo le considerazioni svolte al paragrafo C1), non pare si possa affermare che le dichiarazioni espresse dal Dott. Marco Benatti, quale Presidente dell'Assemblea, possano integrare una violazione, ancorché larvata, dell'NDA.

c) La presunta violazione della Normativa

Con la Denuncia, il Socio chiede al CS di investigare se le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Dott. Marco Benatti abbiano comportato anche una violazione della Normativa.

In via preliminare, va precisato che per comprendere se vi sia stata una qualche violazione agli obblighi di comunicazione al pubblico, va tenuta a mente la norma prevista dall'art. 114 TUF, al cui comma 1, dispone che "... (omissis) ... *gli emittenti quotati, comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'art. 181 TUF che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate ... (omissis) ...*".

L'art. 181 del TUF stabilisce che "... (omissis) ... *per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ... (omissis) ...*".

H
AM

In considerazione, poi, della notevole rilevanza pratica della questione, sembra interessante soffermarsi sulla nozione di “informazione privilegiata” per come indicata dal Regolamento UE n. 596/2014¹⁰ e riferibile all’art. 181 TUF.

All’art. 7, punto 1, del citato Regolamento¹¹ si prevede che un’informazione privilegiata, per potersi qualificare come tale, debba essere, cumulativamente: (i) precisa; (ii) non pubblica; (iii) riferita, direttamente o indirettamente, ad emittenti ovvero a strumenti finanziari; (iv) potenzialmente influente sui prezzi di tali strumenti finanziari qualora fosse resa pubblica¹².

In tal senso, il CS tiene a evidenziare come nell’NDA sia espressamente stabilito che tutte le informazioni che vengono trasmesse per il proprio tramite hanno natura riservata, ma non privilegiata ai sensi dell’art. 181 TUF. E ciò è logico, in quanto

¹⁰ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, noto anche *Market Abuse Regulation* o nell’acronimo MAR, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), che ha trovato immediata applicazione a decorrere dal 3 luglio 2016 e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE.

¹¹ La nozione ivi indicata riprende e richiama integralmente quella già indicata all’art. 1, punto 1, della Direttiva 2003/6/CE.

¹² Cfr. C-628/2013, Corte di Giustizia Europea - Sezione Seconda dell’11 marzo 2015 - *Jean-Bernard Lafonta* contro *Autorité des marchés financiers* - La pronuncia che rappresenta, presumibilmente, il giudizio maggiormente significativo in materia è la sentenza Lafonta, e ciò si può ben comprendere tenuto conto dell’importanza pratica del tema su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, vale a dire sulla possibilità di qualificare una data informazione come privilegiata anche qualora non sia possibile prevedere ex ante in quale direzione e/o misura il prezzo degli strumenti finanziari varierà allorché tale informazione sarà resa pubblica. Sul punto, partendo dall’osservazione che “l’accresciuta complessità dei mercati finanziari rende particolarmente difficile valutare in modo esatto il senso nel quale possono variare i prezzi degli strumenti finanziari”, la Corte ha adottato un’interpretazione estensiva, affermando che, per poter considerare un’informazione sufficientemente specifica, non occorre altro che “sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l’influenza potenziale di tale informazione sui prezzi degli strumenti finanziari si eserciterà in un senso determinato, una volta che sarà resa pubblica”. Da rilevare che parte della dottrina si è espressa in senso contrario. Secondo la stessa, proprio perché è condivisibile e di tutta evidenza che l’accresciuta complessità dei mercati abbia notevolmente aumentato l’incertezza circa l’esito delle operazioni finanziarie, il margine di questa incertezza dovrebbe giocare un ruolo di primaria importanza nell’individuazione delle informazioni “precise”, con la conseguenza che quelle circostanze da cui risulti impossibile o estremamente difficile ricavare indicazioni sull’andamento dei prezzi non dovrebbero potersi qualificare come informazioni “precise” appunto.

informazioni di natura privilegiata non potrebbero non essere divulgate se non in ottemperanza delle regole di cui all'art. 114 TUF.

Fatta questa doverosa premessa di ordine normativo, il CS, anche sotto il profilo delle notizie portate dalle dichiarazioni del Presidente Dott. Marco Benatti, ha operato adeguate valutazioni, giungendo a ritenere che tali affermazioni non possano ritenersi violative delle norme in tema di comunicazioni al mercato, proprio per il loro carattere in nulla assimilabile a quello previsto dalla Normativa.

In particolare, il CS ritiene che le dichiarazioni del Dott. Marco Benatti non possano essere considerate informazioni privilegiate, in quanto difettano, almeno, di due dei requisiti richiesti: (i) il carattere della non pubblicità, atteso che il conflitto tra il socio di controllo e WPP è fatto noto al mercato, e il contenuto delle dichiarazioni rientra in tale ambito e (ii) è un fatto che tali dichiarazioni non hanno avuto influenza sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Peraltro, non consta che, successivamente, ai lavori assembleari del 22 settembre 2016 e alla pubblicazione del comunicato stampa di pari data, siano state ravvisate movimentazioni particolari sui titoli ovvero danni di particolare rilievo per la società.

Basti pensare, inoltre, che, di recente, nel trimestre gennaio - marzo 2017, il titolo è stato oggetto di molteplici scambi, ha incrementato il proprio valore e, da ultimo, a seguito di verifica sul sito di Consob del 5 aprile 2017, è emerso che la società *Framont & Partners Management Ltd*, di diritto maltese, ha acquisito il 5,717% del capitale sociale della Società.

Ciò per la semplice ragione che le affermazioni del Presidente Dott. Marco Benatti, oltre a non aver operato alcuna *disclosure* in violazione alla Normativa, dovevano essere fatte rientrare e, in tal senso parrebbero essere state percepite dal mercato, quale aspra replica ad una altrettanto severa dichiarazione rilasciata dal delegato del Socio in sede assembleare.

Nulla di più.

D) CONCLUSIONI E LE INIZIATIVE DEL COLLEGIO SINDACALE

Per effetto di quanto precede e dei motivi spiegati nella narrativa della Relazione, il CS ritiene di poter concludere che

- a) in ordine alle affermazioni rese dal Dott. Marco Benatti durante il corso dell'Assemblea del 22 settembre 2016 e sulle relative implicazioni e conseguenze, tenuto conto sia dell'NDA sia della Normativa, non siano emersi fatti censurabili e, comunque, di rilevanza tale da giustificare l'assunzione da parte del CS di azioni da promuovere a tutela della Società;
- b) in ordine ai fatti di cui alla "Denuncia Agosto 2016" il CS, oltre a ritenere di avere offerto agli azionisti un esaustivo riscontro, anche in termini numerici e di "spaccato" della ripartizione delle spese legali, ritiene la denuncia non fondata e, conseguentemente, ritiene che anche in tale ambito non siano emersi fatti censurabili per i quali debbano essere intraprese iniziative a tutela della Società.

In ogni caso, richiamate le considerazioni meglio dedotte nel paragrafo C1) della presente Relazione, il CS invita il Dott. Marco Benatti a operare una scelta definitiva

H
OPM

per i futuri lavori assembleari: vale a dire o svolgere il ruolo di Presidente dell'Assemblea o ad assumere il solo ruolo di socio.

Il Collegio Sindacale, infine, invita il Consiglio di Amministrazione a voler valutare, nell'ambito delle proprie competenze, se la presente relazione imponga una comunicazione al mercato, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 58/1998 e, in caso di decisione negativa, a renderne note al Collegio Sindacale le motivazioni.

* * *

Il CS offre in comunicazione alla presente Relazione il seguente documento:

A) Denuncia ex art. 2408, 1° e 2° comma, c.c. di WPP.

* * *

Milano, 21 aprile 2017

Avv. Gianluca Stancati

(Presidente)



Dott. Jean- Paul Baroni

(Sindaco Effettivo)



Dott.ssa Annamaria Pontiggia

(Sindaco Effettivo)



Spettabile
FullSix S.p.A.
Piazzale Lugano n. 19
20158 - Milano
Italia

*Alla cortese attenzione del Presidente del Collegio
Sindacale*

e p.c a:

Spettabile
FullSix S.p.A.
Piazzale Lugano n. 19
20158 - Milano
Italia

*Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione*

A mezzo raccomandata a.r.
Anticipata via p.e.c. all'indirizzo:
fullsix@legalmail.it

Milano, 1 dicembre 2016

Denuncia ai sensi dell'Articolo 2408 del Codice Civile

Egregio Presidente,

con questa lettera che viene inviata in nome e per conto di WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC (**WPP Dotcom**) ci rivolgiamo al Collegio Sindacale di FullSix S.p.A. (**Fullsix** o la **Società**) ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2408, comma 2, Cod. Civ. e dell'Articolo 149, comma 1 lettere a) e b), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente emendato (il **TUF**), con riferimento ad alcuni accadimenti occorsi durante l'ultima assemblea ordinaria e straordinaria della Società, tenutasi in data 22 settembre u.s. (**l'Assemblea**).

Le motivazioni della presente denuncia sono illustrate di seguito:

(i) pur non essendo obbligata a farlo, nel corso della parte straordinaria dell'Assemblea, la delegata di WPP Dotcom (Avv. Francesca Flego) ha indicato le ragioni poste dalla sua delegante a

Milano

Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano, Italy
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Roma

Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma, Italy
T +39 06 45599200
F +39 06 69970021

Associazione professionale
tra gli avvocati N. Barra Caracciolo,
M. Consonni, D. Colella, P. Giustiniani,
M. Orsingher, M. Ortu e F. Sanna

info@orsingher.com
www.orsingher.com

P. IVA 05769090969

fondamento della decisione di astenersi in relazione all'unico punto all'ordine del giorno, i.e. la proposta del Consiglio di Amministrazione di Fullsix (di cui a una delibera adottata in data 28 luglio 2016) di aumento del capitale per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 da eseguirsi entro il 30 giugno 2017 (la **Proposta di AUC**). Le ragioni dell'astensione di WPP Dotcom – debitamente riportate nel verbale dell'Assemblea pubblicato sul sito della Società in data 6 ottobre 2016 - erano sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nel contesto della dichiarazione di voto della medesima società in sede di delibera assembleare avente ad oggetto una precedente e assai recente proposta di aumento di capitale, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione al vaglio dei soci di Fullsix in data 29 febbraio 2016 e, come noto, a sua volta non approvata. Il *management* della Società si era limitato a chiedere nuovamente ai soci il via libera ad un'operazione sostanzialmente analoga a quella non approvata solo qualche mese prima e WPP Dotcom ha, come logico, reiterato la posizione assunta in passato;

(ii) la reazione del Sig. Benatti (il quale, quasi inutile ricordarlo, riveste allo stesso tempo il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e di azionista di controllo di Fullsix) alle dichiarazioni rilasciate per conto di WPP Dotcom è stata a dir poco sbalorditiva, a maggior ragione se si considera che in quel momento il Sig. Benatti agiva anche in veste di Presidente dell'Assemblea. Ci riferiamo, in particolare, oltre che alle ricorrenti, infondate e sempre stucchevoli accuse rivolte a WPP Dotcom e alle altre società che fanno parte del suo gruppo (il **Gruppo WPP**) in relazione alla circostanza che esse agirebbero in maniera non rispettosa del mercato e delle regole in materia di concorrenza e porrebbero metodicamente in essere atti deliberatamente ostili a Fullsix e unicamente finalizzati a ostacolare lo sviluppo della Società¹, alle affermazioni del Presidente dell'Assemblea circa il fatto che la decisione di WPP Dotcom di non votare a favore della Proposta di AUC sarebbe stata ingiustificabile e incoerente alla luce di una *due diligence* svolta dal Gruppo WPP su Fullsix e delle correlate trattative che sarebbero intercorse (non è nemmeno chiaro tra chi e chi, peraltro) al fine di negoziare – sempre secondo quanto riferito durante l'Assemblea dal sig. Benatti - l'acquisto o la vendita da parte di WPP Dotcom di azioni della Società;

¹ Con riferimento a queste affermazioni (contenute peraltro in una dichiarazione che il Sig. Benatti ha letto e che dunque aveva evidentemente già preparato, nell'aspettativa che le cose andassero come sono effettivamente andate) siamo costretti a sottolineare per l'ennesima volta come il Sig. Benatti persista nel diffamare WPP Dotcom sostenendo pubblicamente tesi e argomentazioni che sono già state giudicate assolutamente infondate (e, pertanto, rigettate) dalle competenti corti italiane (cfr. (a) la decisione numero 1710/2015 emessa in data 21 aprile 2015, in relazione al giudizio di appello presentato (tra gli altri) da Fullsix avverso (tra gli altri) WPP Dotcom, con la quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che gli elementi presentati da Fullsix a sostegno delle proprie pretese non avessero dimostrato né il compimento di atti di concorrenza sleale né un interesse delle società del Gruppo WPP a denigrare Fullsix quale *competitor*; (b) la decisione datata 28 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Milano ha respinto un ricorso cautelare promosso contro WPP Dotcom da alcuni azionisti di Fullsix, supportati dalla Società, in cui è stato statuito in modo inequivocabile che WPP Dotcom non ha posto in essere alcuna condotta abusiva nei confronti di Fullsix.).

(iii) la gravità delle affermazioni del Sig. Benatti - di cui WPP Dotcom non ha peraltro trovato riscontro puntuale nel verbale dell'Assemblea, ma che sono confermate da uno scambio di corrispondenza con WPP Dotcom² avvenuto per iniziativa dello stesso Benatti immediatamente a valle della conclusione della riunione assembleare - appare di piena ed immediata evidenza, considerato che il Gruppo WPP non ha mai manifestato né alla Società né ad alcuno dei suoi soci (unici possibili interlocutori in questa materia, per ovvie ragioni "tecniche", dato che Fullsix non potrebbe occuparsi della compravendita dei propri titoli) l'intenzione di comprare o vendere partecipazioni. Quanto dichiarato dal Sig. Benatti merita inoltre di essere stigmatizzato in quanto egli ha dato pubblica notizia di una *due diligence* svoltasi e conclusasi da tempo (senza alcun seguito concreto), violando così patentemente sia l'accordo di riservatezza sottoscritto tra WPP Dotcom e la Società il 26 luglio 2016 (**l'Accordo di Riservatezza**), sia la normativa nazionale e comunitaria che regola le comunicazioni al pubblico da parte delle società quotate (a quest'ultimo proposito, va ricordato che l'eventuale, e come detto, mai realmente prospettato, acquisto di partecipazioni in Fullsix da parte di WPP Dotcom comporterebbe l'insorgere in capo a quest'ultima dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria, ai sensi di quanto dispone l'Articolo 106 del TUF);

(iv) al termine dell'Assemblea, WPP Dotcom ha chiesto di essere aggiornata circa le iniziative assunte dalla Società in relazione all'oggetto della lettera (qui acclusa in copia *sub* Allegato A) inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Società in data 1 agosto 2016 (la **Denuncia Agosto 2016**). Il sig. Benatti ha replicato a tale richiesta asserendo che, per quanto a sua conoscenza, i consulenti legali di Fullsix avevano già riscontrato la Denuncia Agosto 2016, mediante una comunicazione inviata allo scrivente Studio. A prescindere dalla irrivalenza di una tale procedura (posto che la Denuncia Agosto 2016 avrebbe comunque imposto al Collegio Sindacale l'obbligo di riferire l'esito delle verifiche svolte all'assemblea dei soci, ai sensi dell'Articolo 2408, comma 2, Cod. Civ.), si è trattato ancora una volta di un'affermazione non rispondente al vero, come inconfutabilmente dimostrato dalla circostanza che lo scambio di corrispondenza tra consulenti legali cui ha fatto riferimento il Sig. Benatti (a sua volta qui accluso *sub* Allegato B) e che la Società ha trasmesso allo scrivente Studio immediatamente dopo la conclusione dell'Assemblea, nel vano tentativo di avallare le dichiarazioni rese dal Presidente) era intercorso nel mese di luglio, e dunque necessariamente antecedentemente (e, logicamente, non in risposta) alla Denuncia Agosto 2016.

* * *


² Nella persona di Mark Povey, *Senior Vice President* di WPP Dotcom.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilisce l'Articolo 2392 Cod. Civ. WPP Dotcom si vede costretta a richiamare ancora una volta l'attenzione degli organi di governo e di controllo di Fullsix sul comportamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che ha reso l'ennesima inequivocabile dimostrazione delle conseguenze negative che produce in danno della Società e dei suoi soci lo stato di conflitto di interessi in cui egli costantemente versa. Pertanto, alla luce di quanto sopra, con questa comunicazione WPP Dotcom chiede che il Collegio Sindacale, nell'esercizio dei poteri/doveri previsti dalle già citate norme di legge applicabili:

- indagli senza indugio sulle affermazioni rese dal sig. Benatti nel corso dell'Assemblea e sulle relative implicazioni e conseguenze, tenuto conto sia dell'Accordo di Riservatezza sia della normativa inerente le comunicazioni al pubblico da parte di Fullsix, quale società con azioni quotate in un mercato regolamentato;
- indagli sui fatti di cui alla Denuncia Agosto 2016 e fornisca ai soci di Fullsix adeguato ed esaustivo riscontro in merito; e
- adotti ogni iniziativa, anche ai sensi di cui agli Articoli 2393, comma 3, e 2409, comma 7, Cod. Civ., necessaria a proteggere la Società da qualunque responsabilità o costo in cui la medesima possa incorrere a causa dell'operato del suo Presidente.

Concludiamo sottolineando che la nostra assistita resta fermamente intenzionata ad agire, come sempre ha fatto, in conformità a tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili e a tutelare puntualmente sia i propri diritti e interessi, intraprendendo ogni iniziativa che riterrà adeguata al fine di salvaguardare la propria reputazione, di contrastare le accuse, false e infondate, che continuamente le vengono rivolte, sia quelli di Fullsix.

Con i migliori saluti.



Mario Ortu

ALLEGATO A

Spett.le
Fullsix S.p.A.
Viale del Ghisallo, n. 20
20151 - Milano

A mezzo raccomandata a.r.
Anticipata via p.e.c. all'indirizzo:
fullsix@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale

P.C.

Egregi Signori
Avv. Adriano Pala
Avv. Davide Contini
Via Fratelli Gabba n. 4
20121 Milano

A mezzo posta ordinaria
Anticipata via e-mail agli indirizzi:
dcontinidilex.com
apaladilex.com

Milano, 1 agosto 2016

Oggetto: WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC / Benatti – Girelli – Dozio – Fullsix S.p.A. + altri (Corte d'Appello di Milano - Sezione I Civile – Sentenza n. 2458/2016 – spese processuali)

Gentili Signori,

vi scriviamo questa lettera per conto della nostra assistita WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC (**WPP**) la quale, come vi è noto, detiene una partecipazione significativa nel capitale di Fullsix S.p.A. (**Fullsix** o la **Società**).

Facciamo riferimento a un recente scambio di corrispondenza (che per praticità accludiamo in copia) con lo studio legale Grimaldi, che ha rappresentato Fullsix nella controversia tra la Società, Marco Benatti (**Benatti**), Marco Girelli (**Girelli**), Ezio Dozio (**Dozio**), Marco Tinelli, Enrico Robbiati (contumace), Paolo Pellegrini (contumace) e WPP, avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano (la **Controversia**). Nella predetta corrispondenza Fullsix, per il tramite dei suoi consulenti legali, aveva richiesto a WPP di effettuare a suo

Milano
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano, Italy
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Roma
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma, Italy
T +39 06 45599200
F +39 06 69970021

Associazione professionale
tra gli avvocati N. Barra Caracciolo,
M. Consone, D. Colella, P. Giustiniani,
M. C. Sgneri, M. Ortu e F. Sanna

info@rsingher.com
www.rsingher.com
P. IVA 05769090969

beneficio il pagamento delle spese di lite che WPP è stata condannata a rifondere all'esito della Controversia non soltanto alla Società, come sarebbe stato ovvio, ma anche a Benatti, Girelli e Dozio, che nulla hanno a che vedere con Fullsix e i suoi interessi, a maggior ragione ove si consideri che la Controversia ha ad oggetto un'azione sociale di responsabilità promossa da WPP, ai sensi dell'Articolo 2393-bis c.c., contro gli amministratori e nell'interesse della Società.

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della circostanza che Fullsix non ha evidentemente tra i propri scopi sociali quello di incassare crediti altrui, vi preghiamo di farci avere con cortese sollecitudine un puntuale chiarimento in merito a quanto segue:

- (i) per quale ragione la Società si è occupata di assistere Benatti, Girelli, Dozio nell'incasso di crediti che con Fullsix non hanno (o, quanto meno, nulla dovrebbero avere) a che fare?
- (ii) quando è stato raggiunto l'accordo (che deve inevitabilmente sussistere) tra la Società, Benatti, Girelli e Dozio in relazione a quanto oggetto del punto (i) che precede?
- (iii) quanto meno con riferimento a Benatti, le intese di cui al punto (ii) che precede ricadono nell'ambito della disciplina dei rapporti tra parti correlate, ai sensi di quanto stabilisce l'Articolo 2391-bis c.c.. Vi chiediamo dunque evidenza dell'avvenuto rispetto delle procedure imposte per questo genere di operazioni dalla legge e dal regolamento approvato dalla Società il 30 novembre 2010;
- (iv) vi invitiamo a darci conferma scritta e inequivoca che l'accordo intervenuto tra Fullsix da un lato e Benatti, Girelli e Dozio (e, se del caso, ulteriori soggetti) dall'altro lato non ha implicato in alcun modo l'anticipo di spese o altre somme di denaro da parte della Società ovvero ancora l'assunzione da parte di Fullsix di impegni di indennizzo o di altra natura in merito a costi o altri oneri cui Benatti, Girelli, Dozio ed eventuali ulteriori soggetti avrebbero potuto andare soggetti a titolo personale.

Vi preghiamo infine di farci avere copia della documentazione (incluso l'accordo) relativa ai rapporti tra Fullsix e Benatti, Girelli, Dozio (e, se del caso, ulteriori soggetti), con riferimento a quanto precede, che non si vede davvero per quale ragione non debba essere resa nota agli azionisti della Società.

In attesa di un pronto riscontro, porgiamo i migliori saluti.

Avv. Mario Ortu

Avv. Fabrizio Sanna

All.: c.d.s.

Milano

Via Privata Fratelli Gaboa, 3
20121 Milano Italy
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Roma

Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma, Italy
T +39 06 45599200
F +39 06 69970021

Associazione professionale
tra gli avvocati N. Barra, Caracciolo,
M. Consonni, D. Colella, P. Giustiniani,
M. Orsingher, M. Ortu e F. Sanna

info@orsingher.com
www.orsingher.com

02 89075050

Egregi Signori
Avv. Adriano Pala
Avv. Davide Contini
Via Fratelli Gabba n. 4
20121 Milano

A mezzo fax al n.: +39 02 30309340

Milano, 11 luglio 2016

Oggetto: WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC / Benatti – Girelli – Dozio – Fullsix S.p.A. + altri (Corte d'Appello di Milano - Sezione I Civile – Sentenza n. 2458/2016)

Egregi Colleghi,

in nome e per conto di WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, riscontriamo il Vostro telefax del 5 luglio scorso per comunicarvi che la nostra cliente è pronta a procedere al pagamento delle spese processuali rispettivamente liquidate a favore dei vostri assistiti, con la precisazione che tali pagamenti verranno effettuati senza acquiescenza alcuna e con espressa riserva di ripetizione.

Peraltro, poiché la condanna alle spese processuali è l'effetto di rito – a nostro avviso in alcun modo trasferibile o cedibile - di una sentenza del quale possono essere destinatarie soltanto le parti del processo, WPP Dotcom Holdings (Fourteen) non è disponibile ad effettuare il pagamento della totalità delle spese processuali a favore di Fullsix S.p.A., a prescindere dalla delega conferitale per l'incasso (incasso di somme per conto di terzi che appare peraltro essere attività estranea all'oggetto sociale di Fullsix).

La procedura adottata potrebbe peraltro lasciar presumere che Fullsix abbia a suo tempo in qualche modo finanziato i costi del procedimento a beneficio della persone fisiche che oggi l'avrebbero delegata all'incasso: circostanza questa in ordine alla quale vi invitiamo pertanto a darci a stretto giro una conferma o una smentita per iscritto.

Fermo quanto precede, nel confermare che WPP Dotcom Holdings (Fourteen) procederà al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di Fullsix quale parte del processo, restiamo in attesa delle indicazioni necessarie affinché la nostra cliente possa disporre il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei Signori Benatti, Girelli e Dozio.

Con i migliori saluti

Mario Ortu



Fabrizio Sanna

 *** RAPPORTO TX FAX ***

TRASMISSIONE OK

NR. LAVORO	1743
INDIRIZZO DESTINAZ.	00230309340
SOTTOINDIRIZZO	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZ	11/07 16:42
DURATA TX/RX	00' 50
PAG.	1
RISULTATO	OK

ORSINGERH ORTU
 avvocati associati

Egregi Signori
 Avv. Adriano Pala
 Avv. Davide Contini
 Via Fratelli Gabba n. 4
 20121 Milano

A mezzo fax al n.: +39 02 30309340

Milano, 11 luglio 2016

Oggetto: WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC / Benatti - Girelli - Dozio - Fullsix S.p.A. + altri (Corte d'Appello di Milano - Sezione I Civile - Sentenza n. 2458/2016)

Egregi Colleghi,

in nome e per conto di WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, riscontriamo il Vostro telefax del 5 luglio scorso per comunicarvi che la nostra cliente è pronta a procedere al pagamento delle spese processuali rispettivamente liquidate a favore dei vostri assistiti, con la precisazione che tali pagamenti verranno effettuati senza acquiescenza alcuna e con espressa riserva di ripetizione.

Peraltro, poiché la condanna alle spese processuali è l'effetto di rito - a nostro avviso in alcun modo trasferibile o cedibile - di una sentenza del quale possono essere destinatarie soltanto le parti del processo, WPP Dotcom Holdings (Fourteen) non è disponibile ad effettuare il pagamento della totalità delle spese processuali a favore di Fullsix S.p.A., a prescindere dalla delega conferitale per l'incasso (incasso di somme per conto di terzi che appare peraltro essere attività estranea all'oggetto sociale di Fullsix)

La procedura adottata potrebbe peraltro lasciar presumere che Fullsix abbia a suo tempo in qualche modo finanziato i costi del procedimento a beneficio della persone fisiche che oggi l'avrebbero delegata all'incasso, circostanza questa in ordine alla quale vi invitiamo pertanto a darci a stretto giro una conferma o una smentita per iscritto.

Fermo quanto precede, nel confermarci che WPP Dotcom Holdings (Fourteen) procederà al pagamento delle spese processuali liquidate a favore di Fullsix quale parte del processo, restano in attesa delle indicazioni con le quali, affinché a nostra indifferenza possa disporre il pagamento di tutte le spese di lite liquidate in favore dei Signori

**GRIMALDI | STUDIO
LEGALE****Fax****Mittente: Avv. Adriano Pala****Data: 5.7.2016****N Tel +39 02.30309330****Pagine 1 di 6****Riferimento: Fullsix spa / WPP LLC****Destinatario****Società****N Fax****N Tel.****Avv. Mario Ortu****/****+39 02.62086008****Messaggio:**

**Fullsix s.p.a. + altri / WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC
(Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, sentenza n. 2458/2016)**

Milano, 5 luglio 2016

Egregio Avvocato
Mario Ortu
Via F.lli Gabba 3
20121, Milano

A mezzo telefax al n. 02.62086008

Fullsix s.p.a. + altri / WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC
(Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, sentenza n. 2458/2016)

Egregio Collega,

come a Lei noto, con la sentenza n. 2458/2016 (di seguito la "Sentenza"), la Corte di Appello di Milano, rigettando l'appello proposto da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC (di seguito "WPP"), ha condannato la Sua Assistita al pagamento, in favore di Fullsix s.p.a. (di seguito "Fullsix" o la "Società"), della somma di Euro 30.000,00, per rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA nonché al pagamento, in favore dei signori Marco Benatti, Marco Girelli ed Ezio Dozio, per il medesimo titolo, della somma di Euro 15.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA.

Pertanto, riporto di seguito i conteggi relativi agli importi complessivamente dovuti da WPP a Fullsix nonché ai signori Benatti, Girelli e Dozio.

1) quanto all'importo dovuto a Fullsix:

compensi liquidati in Sentenza	Euro	30.000,00
spese generali (15 %)	Euro	4.500,00
CPA (4%)	Euro	1.380,00
totale imponibile	Euro	35.880,00
IVA (22%)	Euro	7.893,60
totale	Euro	43.773,60
a dedurre ritenuta d'acconto 20%	Euro	6.900,00
totale dovuto	Euro	36.873,60

2) quanto all'importo dovuto a ciascuno dei signori Benatti, Girelli e Dozio:

compensi liquidati in Sentenza	Euro	15.000,00
spese generali (15 %)	Euro	2.250,00
CPA (4%)	Euro	690,00
totale imponibile	Euro	17.940,00
IVA (22%)	Euro	3.946,80
totale dovuto	Euro	21.886,80

Vorrà, quindi, cortesemente, richiedere alla Sua Assistita di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, a corrispondere a Fullsix, autorizzata all'incasso delle somme anche per conto dei signori Benatti, Girelli e Dozio, giuste deleghe allegate alla presente, il complessivo importo di **Euro 102.534,00 (centoduemilacinquecentotrentaquattro/00)**, pari alla somma dei totali sopra riportati, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società, acceso presso Unicredit Banca spa, filiale di Milano, Viale Monte Nero 6, identificato alle seguenti coordinate:

IBAN: IT03K0200801781000102673296

In difetto di adempimento, decorso il predetto termine di 10 giorni, dovrò, mio malgrado, procedere in via esecutiva al recupero delle somme dovute.

Rimango in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

Avv. Adriano Pala



Avv. Davide Contini

Milano, 1 luglio 2016

Spett.le
Fullsix s.p.a.
Viale del Ghisallo 20,
20151 - Milano

A mezzo fax al n. 02.89968556

Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, n. R.G. 709/2012

sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016

Con la presente, io sottoscritto, dott. Marco Benatti (CF: BNTMRC53L29L781Y) autorizzo la società Fullsix s.p.a. a richiedere ed ottenere l'incasso da WPP Dotcom Holding (Fourteen) LLC, per mio nome e conto, di tutti gli importi liquidati in mio favore, a titolo di rimborso delle spese di lite, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016.

Arch. Marco Benatti



Milano, 1 luglio 2016

Spett.le
Fullsix s.p.a.
Viale del Ghisallo 20,
20151 - Milano

A mezzo fax al n. 02.89968556

Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, n. R.G. 709/2012
sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016

Con la presente, io sottoscritto, dott. Marco Girelli (CF: GRLMRC56R17L781J) autorizzo la società Fullsix s.p.a. a richiedere ed ottenere l'incasso da WPP Dotcom Holding (Fourteen) LLC, per mio nome e conto, di tutti gli importi liquidati in mio favore, a titolo di rimborso delle spese di lite, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016.

dott. Marco Girelli



Milano, 1 luglio 2016


Spett.le
Fullsix s.p.a.
Viale del Ghisallo 20,
20151 - Milano

A mezzo fax al n. 02.89968556

Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, n. R.G. 709/2012
sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016

Con la presente, io sottoscritto, dott. Ezio Dozio (CF: DZOZEI39M01F205M) autorizzo la società Fullsix s.p.a. a richiedere ed ottenere l'incasso da WPP Dotcom Holding (Fourteen) LLC, per mio nome e conto, di tutti gli importi liquidati in mio favore, a titolo di rimborso delle spese di lite, dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 2458/2016 del 17.6.2016.

dott. Ezio Dozio



Oggetto: FW: WPP / Fullsix S.p.A.

Data: martedì 2 agosto 2016 13:09:12 Ora Legale Europa Centrale

Da: info

A: Mazzaglia, Giuseppe

CC: Calista, Fulvia

Da: Francesca Procaccino <Info@orsingher.com>

Data: lunedì 1 agosto 2016 15:52

A: "dcontini@grimaldilex.com" <dcontini@grimaldilex.com>, "apala@grimaldilex.com" <apala@grimaldilex.com>

Oggetto: WPP / Fullsix S.p.A.

Egregi Avvocati,
si veda comunicazione allegata.

Con i migliori saluti.
La segreteria
(per gli avv.ti Mario Ortu e Fabrizio Sanna)

Orsingher Ortu – Avvocati Associati
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Oggetto **WPP / Fullsix S.p.A.**
Mittente mario.ortu@milano.pecavvocati.it
Destinatario <fullsix@legalmail.it>
Data 2016-08-01 15:34

- WPP : Fullsix_16_08_01.pdf (422 KB)
-

Egregi Signori,
si veda comunicazione allegata.

Con i migliori saluti.
Avv. Mario Ortu

Oggetto: ACCETTAZIONE: WPP / Fullsix S.p.A.

Data: lunedì 1 agosto 2016 15:34:36 Ora legale dell'Europa centrale

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

A: mario.ortu@milano.pecavvocati.it

Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 01/08/2016 alle ore 15:34:36 (+0200) il messaggio
"WPP / Fullsix S.p.A." proveniente da "mario.ortu@milano.pecavvocati.it"
ed indirizzato a:
fullsix@legalmail.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec275.20160801153436.03539.07.1.210@sicurezzapostale.it

Oggetto: CONSEGNA: WPP / Fullsix S.p.A.

Data: lunedì 1 agosto 2016 15:34:46 Ora legale dell'Europa centrale

Da: Posta Certificata Legalmail

A: mario.ortu@milano.pecavvocati.it

Allegati: postacert.eml, daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/08/2016 alle ore 15:34:46 (+0200) il messaggio "WPP / Fullsix S.p.A." proveniente da "mario.ortu@milano.pecavvocati.it" ed indirizzato a "fullsix@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec275.20160801153436.03539.07.1.210@sicurezzapostale.it

Delivery receipt

The message "WPP / Fullsix S.p.A." sent by "mario.ortu@milano.pecavvocati.it", on 01/08/2016 at 15:34:46 (+0200) and addressed to "fullsix@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec275.20160801153436.03539.07.1.210@sicurezzapostale.it

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____

14979184763 8
Numero

Data di spedizione 12/8/2016 Dall'ufficio postale di MILANO 23

Destinatario FULL SIX SPA

Via PIAZZALE LUGANO 19

C.A.P. 20158 Località MILANO - MI

[Handwritten signature] 14/8/16

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____

Firma dell'incaricato alla distribuzione *[Handwritten signature]*



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:
 Invi multipli a un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 UP - MOD. 01304A - St. [4] Ed. 08/11

ORSINGHER ORTU AVOCATI ASSOCIATI

Da restituire a VIA F.LI GABBA 3

20121 MILANO MI



ALLEGATO B

Oggetto: I: URGENTE - Fullsix - WPP

Data: giovedì 22 settembre 2016 12:35:18 Ora Legale Europa Centrale

Da: Elisa Facciotti

A: Flego, Francesca

CC: Marco Benatti, Mario Notari

Priorità: Alta

Gent.le Francesca,
di seguito la comunicazione appena ricevuta in riferimento alla richiesta formulata in assemblea.
In allegato lo scambio intercorso tra lo Studio Grimaldi e lo Studio Orsingher-Ortu.
Restiamo a disposizione.
Un cordiale saluto

Elisa Facciotti

Responsabile Affari Legali e Societari

fullsix



P: +39 02 89968366

F: +39 02 89968556

M: +39 3468462322

W: fullsix.it

.....
FullSix S.p.A. – Piazzale Lugano, 19 20158 Milano – Cap. Soc. Euro 5.591.157,50 i.v. – C.F./Reg. Imp. Milano/ P.IVA 09092330159

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice: This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Da: Pesce, Gianmaria [mailto:GPesce@grimaldilex.com]

Inviato: giovedì 22 settembre 2016 12.20

A: Elisa Facciotti

Cc: Contini, Davide; Pala, Adriano

Oggetto: URGENTE - Fullsix - WPP

Priorità: Alta

Gentile dott.ssa Facciotti,

in allegato copia dello scambio intervenuto tra legali in relazione al pagamento delle spese liquidate.

Le facciamo notare che le richieste del 1 agosto, ultronee rispetto alla questione del pagamento delle spese liquidate in sentenza, erano già state respinte nel merito dagli avvocati Contini e Pala con la precedente comunicazione del 27 luglio che, stranamente, la lettera del 1 agosto non menziona.

Vorrà, quindi, rifarsi alla lettera del 27 luglio per evidenziare che le richieste di controparte erano destituite di fondamento e, pertanto, non meritavano una ulteriore risposta.

Cordiali saluti.

Gianmaria Pesce

Associate

Grimaldi Studio Legale

Via Fratelli Gabba 4

Milan, Italy 20121

Phone: +39 02 30309327

Fax: +39 02 30309340
Email: gpesce@grimaldilex.com
Web: www.grimaldilex.com
[Vcard](#)

Milano | Roma | Bari | Bruxelles | London | Lugano

Disclaimer: This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person.

**GRIMALDI STUDIO
LEGALE**

Milano, 5 luglio 2016

Egregio Avvocato
Mario Ortu
Via F.lli Gabba 3
20121, Milano

A mezzo telefax al n. 02.62086008

Fullsix s.p.a. + altri / WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC
(Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, sentenza n. 2458/2016)

Egregio Collega,

come a Lei noto, con la sentenza n. 2458/2016 (di seguito la "Sentenza"), la Corte di Appello di Milano, rigettando l'appello proposto da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC (di seguito "WPP"), ha condannato la Sua Assistita al pagamento, in favore di Fullsix s.p.a. (di seguito "Fullsix" o la "Società"), della somma di Euro 30.000,00, per rimborso delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA nonché al pagamento, in favore dei signori Marco Benatti, Marco Girelli ed Ezio Dozio, per il medesimo titolo, della somma di Euro 15.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA.

Pertanto, riporto di seguito i conteggi relativi agli importi complessivamente dovuti da WPP a Fullsix nonché ai signori Benatti, Girelli e Dozio.

1) quanto all'importo dovuto a Fullsix:

compensi liquidati in Sentenza	Euro	30.000,00
spese generali (15 %)	Euro	4.500,00
CPA (4%)	Euro	1.380,00
totale imponibile	Euro	35.880,00
IVA (22%)	Euro	7.893,60
totale	Euro	43.773,60
a dedurre ritenuta d'acconto 20%	Euro	6.900,00
totale dovuto	Euro	36.873,60

**GRIMALDI STUDIO
LEGALE****2) quanto all'importo dovuto a ciascuno dei signori Benatti, Girelli e Dozio:**

compensi liquidati in Sentenza	Euro	15.000,00
spese generali (15 %)	Euro	2.250,00
CPA (4%)	Euro	690,00
totale imponibile	Euro	17.940,00
IVA (22%)	Euro	3.946,80
totale dovuto	Euro	21.886,80

Vorrà, quindi, cortesemente, richiedere alla Sua Assistita di provvedere, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente, a corrispondere a Fullsix, autorizzata all'incasso delle somme anche per conto dei signori Benatti, Girelli e Dozio, giuste deleghe allegate alla presente, il complessivo importo di Euro 102.534,00 (centoduemilacinquecentofrentaquattro/00), pari alla somma dei totali sopra riportati, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società, acceso presso Unicredit Banca spa, filiale di Milano, Viale Monte Nero 6, identificato alle seguenti coordinate:

IBAN: IT03K0200801781000102673296

In difetto di adempimento, decorso il predetto termine di 10 giorni, dovrò, mio malgrado, procedere in via esecutiva al recupero delle somme dovute.

Rimango in attesa di un Suo cortese e sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

Avv. Adriano Pala



Avv. Davide Contini

Egredi Signori
Avv. Adriano Pala
Avv. Davide Contini
Via Fratelli Gabba n. 4
20121 Milano

A mezzo fax al n.: +39 02 30309340

Milano, 11 luglio 2016

**Oggetto: WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC / Benatti – Girelli – Dozio – Fullsix S.p.A.
+ altri (Corte d'Appello di Milano - Sezione I Civile – Sentenza n. 2458/2016)**

Egredi Colleghi,

in nome e per conto di WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC, riscontriamo il Vostro telefax del 5 luglio scorso per comunicarvi che la nostra cliente è pronta a procedere al pagamento delle spese processuali rispettivamente liquidate a favore dei vostri assistiti, con la precisazione che tali pagamenti verranno effettuati senza acquiescenza alcuna e con espressa riserva di ripetizione.


Peraltro, poiché la condanna alle spese processuali è l'effetto di rito – a nostro avviso in alcun modo trasferibile o cedibile - di una sentenza del quale possono essere destinatarie soltanto le parti del processo, WPP Dotcom Holdings (Fourteen) non è disponibile ad effettuare il pagamento della totalità delle spese processuali a favore di Fullsix S.p.A., a prescindere dalla delega conferitale per l'incasso (incasso di somme per conto di terzi che appare peraltro essere attività estranea all'oggetto sociale di Fullsix).

La procedura adottata potrebbe peraltro lasciar presumere che Fullsix abbia a suo tempo in qualche modo finanziato i costi del procedimento a beneficio della persone fisiche che oggi l'avrebbero delegata all'incasso: circostanza questa in ordine alla quale vi invitiamo pertanto a darci a stretto giro una conferma o una smentita per iscritto.

Fermo quanto precede, nel confermare che WPP Dotcom Holdings (Fourteen) procederà al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di Fullsix quale parte del processo, restiamo in attesa delle indicazioni necessarie affinché la nostra cliente possa disporre il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei Signori Benatti, Girelli e Dozio.

Con i migliori saluti

Mario Ortu



Milano
Via Fratelli Gabba, 3
20121 Milano - Italy
T +39 02 30309340
F +39 02 30309308

Roma
Piazza di San Pietro, 3
00136 Roma - Italy
T +39 06 5139790
F +39 06 47970027

Associazione professionale
degli avvocati N. Palma Caracciolo
M. Casanova, D. Lorenza, P. Ciusecchi
N. Orsingher, M. Ortu, F. Sanna



Fabrizio Sanna

info@orsingher.com
www.orsingher.com
P. IVA 05759200959

Milano, 27 luglio 2016

Egregi signori
Avv. Mario Ortu
Avv. Fabrizio Sanna
Via F.lli Gabba 3
20121, Milano

A mezzo telefax al n. 02.62086008

Fullsix s.p.a. + altri / WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC
(Corte di Appello di Milano, Sez. I civile, sentenza n. 2458/2016)

Egregi Colleghi,

con la presente riscontriamo la Vostra comunicazione del 13.7 u.s.

Abbiamo preso atto del rifiuto opposto da WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC (di seguito, "WPP") di procedere al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei nostri Assistiti, Fullsix s.p.a. (di seguito, "Fullsix" o "Società") e dei Signori Marco Benatti, Marco Girelli ed Ezio Dozio.

Dato che non riteniamo si possa mettere in discussione quanto stabilito dalla sentenza n. 2458/2016 della Corte di Appello di Milano (di seguito, "Sentenza"), ci spiace dover sottolineare che WPP è debitrice diretta dei nostri Assistiti, non ricorrendo neppure alcun rapporto di mandato che possa legittimare il debitore stesso ad avanzare richieste di rendiconto che appaiono destituite di qualsiasi ragione e fondamento.

Inutile aggiungere che sarebbe risultato sufficiente attenersi alle istruzioni di pagamento già impartite alla Vostra Assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1188 c.c.

Ad ogni buon conto, anche al fine di evitare ulteriori pretestuose eccezioni, Vi informiamo che, come già avvenuto per il pagamento delle spese relative al I grado di giudizio, la Società e i Signori Benatti, Girelli e Dozio hanno deciso di indicare il nostro Studio quale soggetto legittimato a ricevere il pagamento, come da deleghe allegate alla presente.

Vorrete, pertanto, richiedere alla Vostra Assistita di provvedere a versare, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente, il complessivo importo di Euro 102.534,00 (centoduemilacinquecentotrentaquattro/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Grimaldi Studio Legale, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Milano, via Hoepli 10, identificato alle seguenti coordinate:

· Via F.lli Gabba, 4, 20121 Milano · tel. +39 02 3030 9330 · fax +39 02 3030 9340
· Via Pinciana, 25 00198 Roma · tel. +39 06 4520 6220 · fax +39 06 4520 6230
· 30 Boulevard de Waterloo · 1000 Bruxelles · tel. +32 2 551 1201 · fax +32 2 551 1200
· 48 Gresham Street EC2V 7AY · London · tel. +44 (0) 207 183 6423 · fax +44 (0) 207 681 3980

· Milano
· Roma
· Bruxelles
· London

IBAN: IT41N0306901616100000007674

Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, anche al fine di scongiurare eventuali iniziative in sede esecutiva che comporterebbero un inutile aggravio di spese.

Con i migliori saluti,

Avv. Davide Contini



Avv. Adriano Pala

Spett.le
Fullsix S.p.A.
Viale del Ghisallo, n. 20
20151 - Milano

A mezzo raccomandata a.r.
Anticipata via p.e.c. all'indirizzo:
fullsix@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale

p.c.

Egregi Signori
Avv. Adriano Pala
Avv. Davide Contini
Via Fratelli Gabba n. 4
20121 Milano

A mezzo posta ordinaria
Anticipata via e-mail agli indirizzi:
dcontini@grimaldilex.com
apala@grimaldilex.com

Milano, 1 agosto 2016

Oggetto: WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC / Benatti – Girelli – Dozio – Fullsix S.p.A. + altri (Corte d'Appello di Milano - Sezione I Civile – Sentenza n. 2458/2016 – spese processuali)

Gentili Signori,

vi scriviamo questa lettera per conto della nostra assistita WPP Dotcom Holdings (Fourteen) LLC (*WPP*) la quale, come vi è noto, detiene una partecipazione significativa nel capitale di Fullsix S.p.A. (*Fullsix* o la *Società*).

Facciamo riferimento a un recente scambio di corrispondenza (che per praticità accludiamo in copia) con lo studio legale Grimaldi, che ha rappresentato Fullsix nella controversia tra la Società, Marco Benatti (*Benatti*), Marco Girelli (*Girelli*), Ezio Dozio (*Dozio*), Marco Tinelli, Enrico Robbiati (contumace), Paolo Pellegrini (contumace) e WPP, avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Milano (la *Controversia*). Nella predetta corrispondenza Fullsix, per il tramite dei suoi consulenti legali, aveva richiesto a WPP di effettuare a suo

Milano
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano, Italy
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Roma
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma, Italy
T +39 06 45599200
F +39 06 69970021

Associazione professionale
tra gli avvocati N. Barra Caracciolo,
M. Consonni, D. Colella, P. Giustiniani,
M. Orsingher, M. Ortu e F. Sanna

info@orsingher.com
www.orsingher.com
P. IVA 05769090969

beneficio il pagamento delle spese di lite che WPP è stata condannata a rifondere all'esito della Controversia non soltanto alla Società, come sarebbe stato ovvio, ma anche a Benatti, Girelli e Dozio, che nulla hanno a che vedere con Fullsix e i suoi interessi, a maggior ragione ove si consideri che la Controversia ha ad oggetto un'azione sociale di responsabilità promossa da WPP, ai sensi dell'Articolo 2393-bis c.c., contro gli amministratori e nell'interesse della Società.

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della circostanza che Fullsix non ha evidentemente tra i propri scopi sociali quello di incassare crediti altrui, vi preghiamo di farci avere con cortese sollecitudine un puntuale chiarimento in merito a quanto segue:

- (i) per quale ragione la Società si è occupata di assistere Benatti, Girelli, Dozio nell'incasso di crediti che con Fullsix non hanno (o, quanto meno, nulla dovrebbero avere) a che fare?
- (ii) quando è stato raggiunto l'accordo (che deve inevitabilmente sussistere) tra la Società, Benatti, Girelli e Dozio in relazione a quanto oggetto del punto (i) che precede?
- (iii) quanto meno con riferimento a Benatti, le intese di cui al punto (ii) che precede ricadono nell'ambito della disciplina dei rapporti tra parti correlate, ai sensi di quanto stabilisce l'Articolo 2391-bis c.c.. Vi chiediamo dunque evidenza dell'avvenuto rispetto delle procedure imposte per questo genere di operazioni dalla legge e dal regolamento approvato dalla Società il 30 novembre 2010;
- (iv) vi invitiamo a darci conferma scritta e inequivoca che l'accordo intervenuto tra Fullsix da un lato e Benatti, Girelli e Dozio (e, se del caso, ulteriori soggetti) dall'altro lato non ha implicato in alcun modo l'anticipo di spese o altre somme di denaro da parte della Società ovvero ancora l'assunzione da parte di Fullsix di impegni di indennizzo o di altra natura in merito a costi o altri oneri cui Benatti, Girelli, Dozio ed eventuali ulteriori soggetti avrebbero potuto andare soggetti a titolo personale.

Vi preghiamo infine di farci avere copia della documentazione (incluso l'accordo) relativa ai rapporti tra Fullsix e Benatti, Girelli, Dozio (e, se del caso, ulteriori soggetti), con riferimento a quanto precede, che non si vede davvero per quale ragione non debba essere resa nota agli azionisti della Società.

In attesa di un pronto riscontro, porgiamo i migliori saluti.

Avv. Mario Ortu

Avv. Fabrizio Sanna

All: c.d.s.

Milano
Via Privata Fratelli Gaboa, 3
20121 Milano, Italy
T +39 02 89075050
F +39 02 62086008

Roma
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma, Italy
T +39 06 45599200
F +39 06 69970021

Associazione professionale
tra gli avvocati N. Barra Caracciolo,
M. Consonni, D. Colella, P. Giustiniani,
M. Orsingher, M. Ortu e F. Sanna

info@orsinger.com
www.orsinger.com
P. IVA 05769090960